Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1900 | **Roma — Giovedì 1° Marzo** | **Numero 50**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» à domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea e spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla ***Amministrazione della Gazzetta.***
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

La Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente Regio decreto:

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:

N. XXX (Dato a Roma il 15 febbraio 1900).

Art. 1° - Il Nostro decreto del 18 gennaio 1900 è revocato;

Art. 2° - È data facoltà al Comune di Empoli di mantenere pel 1900, nell'applicazione della tassa di famiglia, il limite massimo di lire cinquecento.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 21 settembre 1897, con la quale il Consiglio Provinciale di Reggio Calabria stabilì di classificare, fra le provinciali, la strada comunale consortile che s'innesta a Cittanova alla nazionale n. 67 Cittanova-Gerace, e passando per Rizziconi va a congiungersi alla stessa strada nazionale ad 8 chilometri circa da Gioja Tauro per la lunghezza complessiva di oltre 18 chilometri;

Omissis

Visti gli articoli 13 e 14 della legge sulle Opere Pubbliche;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È inscritta nell'elenco delle provinciali di Reggio Calabria la surriferita strada comunale consortile Gioja Tauro-Rizziconi Cittanova.

Il predetto Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1900.

UMBERTO.

LACAVA.

ORDINAMENTO ORGANICO DELLA COLONIA ERITREA

annesso al Regio decreto n. 48
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 23 febbraio u. s., n. 45*

PARTE PRIMA

Del Governo e della difesa

Art. 1.

Del Governatore

La Colonia Eritrea è retta da un Governatore Civile, nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro degli Affari Esteri, sentito il Consiglio dei Ministri.

Il Governatore, che dipende immediatamente ed esclusivamente dal Ministro degli Affari Esteri, dirige la politica della Colonia, ne governa le popolazioni, e ne amministra il bilancio secondo le istruzioni ricevute.

Le Amministrazioni civili e l'Amministrazione militare della Colonia operano sotto la sua direzione e responsabilità.

Il Governatore, nella sua qualità di rappresentante nella Colonia del Governo centrale, è investito di tutte le facoltà che i Ministri del Re possono delegare.

Il Governatore non può, in nessun caso, allontanarsi dalla Colonia senza che il Ministro degli Affari Esteri abbia, dietro sua proposta, stabilito chi debba, durante la sua assenza, farne le veci e con quali attribuzioni.

La sede del Governo della Colonia è in Asmara.

Art. 2.

Per ragioni gravi d'ordine pubblico o di sicurezza, il Governatore può decretare lo stato di assedio in tutto o in parte del territorio della Colonia, instituire tribunali speciali, e prendere i provvedimenti che reputi necessari, a seconda delle circostanze.

Tali provvedimenti saranno determinati con decreto motivato, da parteciparsi immediatamente al Governo del Re.

Art. 3.

Difesa della Colonia

La difesa della Colonia è affidata ad un « R. Corpo di truppe coloniali », ed alle RR. navi di stazione nel Mar Rosso.

Il R. Corpo di truppe coloniali si compone di truppe italiane in servizio permanente e di truppe indigene in servizio permanente ed in congedo.

Gli ufficiali ed i militari di truppa italiana sono tratti dal R. Esercito, preferibilmente tra coloro che ne facciano domanda.

Gli ufficiali ed i militari di truppa indigena sono reclutati per arrolamento volontario.

I militari di truppa indigena contraggono una o più ferme, scaduto le quali passano a far parte delle truppe in congedo (milizia mobile) e vi rimangono finchè siano atti alle armi. Concorrono inoltre alla difesa della Colonia i reparti di truppa irregolare (bande) assoldata dal Governo, e gli indigeni atti alle armi che, per altre ragioni, non abbiano obblighi di servizio militare (chitet).

Art. 4.

Comandante delle truppe

Le forze di terra stanziate nel territorio della Colonia sono agli ordini di un Comandante, nominato con decreto Reale, su proposta dei Ministri della Guerra e degli Esteri, sentito il Governatore.

Art. 5.

Comandante della stazione navale

Le forze di mare che si trovino nelle acque della Colonia sono agli ordini dell'ufficiale più elevato in grado fra i Comandanti delle navi di stazione.

Art. 6.

Attribuzioni generali del Comandante delle truppe

Il Comandante delle truppe coloniali prepara la difesa; ha la direzione dell'istruzione e della disciplina delle truppe coloniali; propone in tempo di pace al Governatore la dislocazione delle truppe in relazione colle esigenze della difesa e vi provvede sempre secondo le istruzioni del Governatore stesso; destina gli ufficiali ai varii comandi, uffici e reparti, e, secondo le deliberazioni di massima prese dal Governatore, dà le disposizioni relative al rimpatrio degli ufficiali e della truppa, presenta le necessarie richieste per la loro sostituzione; ordina gli arrolamenti periodici od eventuali degli ascari.

Art. 7.

Il Comandante delle truppe, per quanto riguarda la disciplina delle truppe coloniali, ha le stesse attribuzioni dei Comandanti di divisione, e, quando sia dichiarato lo stato di guerra, ha le facoltà che in simili casi sono conferite al Comandante di divisione dal Codice penale per l'esercito e dalle leggi e dai Regolamenti militari.

Art. 8.

Dipendenza dei Comandanti delle truppe e della stazione navale

Il Comandante delle truppe ed il Comandante della stazione navale dipendono direttamente dal Governatore per quanto riguarda l'impiego, a scopo politico, delle forze ai loro ordini e la dislocazione delle medesime.

Art. 9.

Condotta delle operazioni militari

Quando il Governatore, secondo le istruzioni ricevute, ordini un'operazione di guerra, la condotta di essa è devoluta esclusivamente al Comandante delle truppe, o al Comandante della stazione navale, se si tratti di operazione marittima.

Art. 10.

Amministrazione del Corpo di truppe coloniali e della stazione navale

L'amministrazione del Corpo di truppe coloniali è esercitata da un Consiglio, presieduto dal Comandante delle truppe, e che agisce secondo i Regolamenti in vigore. La stazione navale è amministrata direttamente dal Ministero della Marina.

Art. 11.

Concorso delle autorità e dei servizi militari nel Governo e nell'amministrazione della Colonia

Le autorità militari non hanno ingerenza nei servizi civili e politici della Colonia; il Governatore, però, per mezzo del Comandante delle truppe, potrà affidare ad ufficiali delle truppe coloniali, temporanee particolari missioni, e delegare ai Comandanti di presidio particolari attribuzioni, relativamente alle quali gli ufficiali comandati, od i Comandanti di presidio, corrisponderanno direttamente col Governatore medesimo.

Art. 12.

Il Comandante delle truppe, dietro richiesta del Governatore, farà concorrere a favore della Colonia tutti i servizi militari e specialmente quelli sanitari, veterinari e farmaceutici.

Art. 13.

Servizio informazioni

Il servizio di informazioni è di esclusiva competenza del Governatore, che vi provvede direttamente; ma è dovere anche delle autorità militari di coadiuvare l'autorità civile, trasmettendo al Comandante delle truppe, perchè le comunichi al Governatore, tutte le informazioni che loro venisse fatto di raccogliere

Il Comandante delle truppe sarà informato dal Governatore in-

torno alla situazione politica generale per quanto possa concernere la difesa della Colonia.

Art. 14.

Richiesta e rimpatrio del personale

—

Le richieste di destinazione in Colonia ed il rimpatrio del personale civile addetto alle varie amministrazioni coloniali, spettano al Governatore. Alla destinazione degli ufficiali occorrenti a tenere al completo gli organici militari ed al loro rimpatrio, provvede il Comandante delle truppe colla approvazione del Governatore. Questi, però, in casi speciali, ha facoltà di procedere di propria iniziativa al rimpatrio anche degli ufficiali.

Le richieste del personale, e le notificazioni di rimpatrio, sono sempre rivolte al Ministero degli Affari Esteri, che le comunica ai competenti dicasteri, previo, quando si tratti di ufficiali, avviso al Comandante delle truppe.

Art. 15.

Relazioni tra autorità militari ed autorità civili

—

Le comunicazioni e le richieste delle autorità civili alle autorità militari saranno fatte per mezzo del Governatore al Comandante delle truppe, e, per converso, le comunicazioni e le richieste delle autorità militari alle autorità civili saranno fatte, permezzo del Comandante delle truppe, al Governatore.

Il Governatore, però, d'accordo col Comandante delle truppe, può autorizzare che, per pratiche di ordinaria amministrazione ed in casi d'urgenza, gli uffici militari e civili corrispondano direttamente fra di loro.

Art. 16.

Corrispondenza col Governo centrale e con autorità, ditte o persone all'estero

—

Il Governatore, corrisponde direttamente col Ministero degli Affari Esteri, per mezzo del quale trasmette e riceve la corrispondenza con le altre Amministrazioni dello Stato.

Il Comandante delle truppe trasmette e riceve per mezzo del Governatore e del Ministero degli Affari Esteri la sua corrispondenza col Ministero della Guerra. Così il Ministero della Guerra, come il Comandante delle truppe, trasmettono le carte in piego chiuso all'indirizzo personale del Governatore, il quale, a sua volta, provvede alla trasmissione nella stessa forma.

Nessuna autorità della Colonia è autorizzata a corrispondere con Amministrazioni dello Stato, con rappresentanti dell'Italia all'estero o con qualsiasi altra Amministrazione, ditta, o persona, se non per mezzo o con autorizzazione del Governatore.

Art. 17.

Ordinamento del Governo centrale della Colonia

—

Il Governatore esercita la sua azione per mezzo di un Ufficio di Governo che si compone di tre direzioni: alla prima sovraintende direttamente il Governatore; alla seconda e alla terza due capi d'ufficio, i quali riferiscono giornalmente al Governatore sugli affari affidati alla propria direzione.

Sono riservati alla prima direzione:

1° la corrispondenza politica col Governo centrale e con le autorità estere, ed italiane all'estero;

2° il servizio di informazioni;

3° il protocollo generale;

4° la pubblica sicurezza.

Alla distribuzione degli altri servizi, e del personale assegnato in tabella all'ufficio di Governo tra le diverse direzioni si provvede con decreto del Governatore secondo le esigenze del servizio.

Art. 18.

Bilanci

—

Il bilancio della Colonia viene formato sotto la direzione del Governatore e secondo le sue istruzioni. Entro la prima quindicina di ottobre, il Governatore trasmette al Ministero degli Affari Esteri, insieme con le proposte di assestamento del bilancio in corso, il progetto del bilancio di previsione, e lo schema del decreto d'imposizione dei tributi per l'esercizio seguente.

Il conto consuntivo viene trasmesso allo stesso Ministero nel termine di tre mesi dalla scadenza dell'esercizio finanziario.

Art 19.

Governo del territorio

—

Il territorio della Colonia è diviso in regioni e governato da Commissari regionali o da Residenti la cui giurisdizione e competenza sono definite con decreto del Governatore.

Art. 20.

Servizi coloniali

—

La giustizia civile e penale è amministrata secondo è prescritto dal R. decreto sull'ordinamento giudiziario della Colonia.

A t. 21.

Il servizio di cassa, per conto della Colonia, è disimpegnato da una Tesoreria che dipende direttamente dal Ministero del Tesoro, ed opera secondo le norme fissate da speciale R. decreto.

Art. 22.

I Regolamenti che determinano l'azione di tutti gli altri uffici sono pubblicati con decreti del Governatore.

Art. 23.

La Compagnia dei Reali carabinieri cui è, in condizioni normali e salvo disposizioni diverse del Governatore, affidato il servizio di pubblica sicurezza, e la Compagnia costiera, sono soggette al Comando del R. Corpo di truppe coloniali per quanto riguarda la disciplina e l'amministrazione, ma dipendono unicamente dal Governatore per ciò che si attiene alla loro dislocazione ed al loro impiego. Le bande irregolari, salvo che non vengano destinate ad operazioni di guerra, dipendono direttamente ed esclusivamente dal Governatore.

Art. 24.

Deposito dell'Eritrea in Napoli

—

Il Deposito della Colonia Eritrea in Napoli è in diretta relazione e corrispondenza col Governo coloniale per gli affari d'indole non militare che gli sono affidati secondo l'ordinamento della Colonia, o normalmente od eventualmente, dal Governatore.

PARTE SECONDA

Del personale

a) Personale civile.

Art. 25.

Corpo degli ufficiali e dei commessi coloniali

—

Per l'amministrazione civile della Colonia è istituito, come dall'annesso ruolo organico (*allegato A*), un corpo di ufficiali e commessi coloniali scelti tra persone che abbiano le necessarie attitudini fisiche ed intellettuali.

Art. 26.

Nomine e promozioni

—

Gli ufficiali coloniali saranno nominati o promossi con decreto Reale.

Le proposte per le nomine o promozioni saranno fatte al Ministro degli Affari Esteri dal Governatore.

Art. 27.

Gli ufficiali coloniali di ultima classe saranno normalmente scelti tra i commessi coloniali della prima classe, i quali abbiano almeno quattro anni di effettivo servizio nella Colonia, e tra gli impiegati del Regno che abbiano le attitudini richieste.

I posti di ufficiale coloniale in ciascuna delle altre classi sa-

ranno conferiti per metà a titolo di promozione per anzianità agli ufficiali della classe immediatamente inferiore; per l'altra metà saranno conferiti a scelta tra gli ufficiali della classe immediatamente inferiore o tra gli impiegati del Regno di 1ª categoria che abbiano le attitudini richieste.

Art. 28.

I commessi coloniali saranno nominati o promossi con decreto Ministeriale, su proposta del Governatore.

Art. 29.

I posti di commesso coloniale di ultima classe saranno conferiti a cittadini del Regno che siano maggiori di anni 18 ed abbiano le condizioni morali generalmente richieste per essere assunto al servizio dello Stato. A parità di attitudini saranno preferiti gli impiegati civili del Regno.

I posti di commessi coloniali in ciascuna delle altre classi saranno conferiti, a titolo di promozione per anzianità, fino a concorrenza della metà, ai commessi della classe immediatamente inferiore: per l'altra metà, saranno conferiti a scelta ai commessi di tutte le classi inferiori ed agli impiegati del Regno che abbiano le attitudini richieste.

Art. 30.

Non sono ammesse le promozioni nè a scelta, nè per anzianità prima di un biennio dalla nomina o dalla precedente promozione del ruolo coloniale.

Art. 31.

Trattamento in caso di malattia

—

Gli ufficiali ed i commessi coloniali che, per accertati motivi di salute, non siano in grado di prestare servizio nella Colonia saranno messi in aspettativa per un periodo non superiore a due anni.

Art. 32.

Decorsi i primi sei mesi di aspettativa se, pur non essendo in grado di prestar servizio nella Colonia, siano atti a prestar servizio nel Regno, potranno essere temporaneamente addetti ad una amministrazione del Regno fino al termine del biennio, con un assegno computato a norma dell'articolo 76, ultimo alinea.

Art. 33.

Dopo due anni di aspettativa, ove continuino a non essere in grado di prestar servizio nella Colonia, saranno collocati a riposo, quando abbiano gli anni di servizio occorrenti pel conseguimento della pensione.

Quando non li abbiano, e pure non essendo in grado di prestar servizio nella Colonia, possano prestar servizio nel Regno, avranno il diritto di tornare nell'amministrazione del Regno alla quale abbiano precedentemente appartenuto, ed in cui prenderanno il grado, l'anzianità ed il posto che avrebbero conseguito se vi fossero sempre rimasti.

Ove non abbiano, in precedenza, appartenuto a nessuna amministrazione del Regno, saranno, in ogni caso, messi a riposo.

Art. 34.

Riammissione degli impiegati coloniali nelle amministrazioni del Regno

—

Gli ufficiali ed i commessi coloniali i quali provengano da una amministrazione del Regno, non possono in nessun modo rientrare nell'amministrazione da cui sono usciti, se non prendendo il grado, l'anzianità ed il posto che avrebbero conseguito se vi fossero sempre rimasti.

Avranno il diritto di rientrarvi a tali condizioni gli ufficiali e commessi coloniali provenienti da una amministrazione del Regno dopo aver prestato nella Colonia quindici anni di effettivo servizio.

Art. 35.

Aspettativa per motivi privati

—

Agli ufficiali ed ai commessi coloniali può essere concessa dal Ministero degli Affari Esteri, compatibilmente con le esigenze del servizio, l'aspettativa per motivi privati per un periodo massimo di un anno.

Art. 36.

Aspettativa per riduzione di organico

Gli ufficiali ed i commessi coloniali possono altresì essere collocati in aspettativa, a tempo indeterminato, per riduzione di organico, quando non sia possibile adibirli in Italia od altrove ad un impiego corrispondente per natura o per grado a quello che coprivano in Colonia.

Art. 37.

Punizioni

—

a) la censura;

b) la sospensione dall'impiego fino a sei mesi;

c) la destituzione.

La censura è inflitta dal Governatore.

La sospensione dall'impiego è inflitta dal Ministero degli Affari Esteri, in seguito a parere di un Consiglio di disciplina convocato dal Governatore.

La destituzione è pronunciata con decreto Reale, dietro proposta del Ministro degli Affari Esteri, anche essa su parere conforme di un consiglio di disciplina convocato dal Governatore.

Se il responso del Consiglio di disciplina riesca favorevole all'ufficiale, il Ministro degli Affari Esteri potrà infliggere una delle altre punizioni meno gravi.

Le punizioni dei commessi coloniali sono:

a) censura e

b) la sospensione dagli assegni fino ad un mese, che sono inflitte dal Governatore;

c) la sospensione dall'impiego fino a sei mesi che è inflitta dal Governatore, in seguito a parere di un Consiglio di disciplina da lui convocato;

d) la destituzione, che è pronunciata dal Ministero degli Affari Esteri, dietro proposta del Governatore, anch'essa su parere conforme di un Consiglio di disciplina, convocato dal Governatore.

Se il responso del Consiglio di disciplina sia favorevole al commesso, il Governatore potrà infliggere una delle punizioni meno gravi.

Il Consiglio di disciplina si compone di cinque membri e scelti preferibilmente tra magistrati o tra impiegati di grado non inferiore al giudicabile.

Il Consiglio di disciplina delibera a votazione segreta e a maggioranza di voti senza formalità di procedura, e del suo parere fa constatare mediante verbale motivato.

Nessuna punizione disciplinare potrà essere inflitta senza che l'impiegato sia stato messo in grado di dare le sue discolpe orali o scritte.

Art. 38.

Assenza dal servizio

—

Gli ufficiali e i commessi coloniali che a cagione di malattia accertata restino assenti dall'ufficio per un periodo di tempo superiore a due mesi, sono collocati in aspettativa per ragioni di salute.

Se l'assenza sia dovuta a detenzione per attesa di giudizio, ed il giudizio sia seguito da condanna, o per espiazione di pena che non importi la perdita dell'impiego, sono considerati in aspettativa per motivi privati.

Quando invece l'assenza non abbia giustificato motivo e si protragga oltre 15 giorni consecutivi sono considerati come volontariamente dimissionari.

Art. 39.
Funzionari destinati a coprire cariche di ufficiali o di commessi coloniali

—

Le funzioni che non richiedano cognizioni od attitudini particolari possono essere eccezionalmente affidate ad ufficiali del R. esercito o della R. marina ovvero ad impiegati delle varie Amministrazioni dello Stato posti a disposizione del Ministero degli Affari Esteri e comandati in Colonia per un periodo di tempo non inferiore a quattro anni.

Il Ministero degli Affari Esteri ha facoltà di restituire alle Amministrazioni rispettive, anche prima dello scadere del quadriennio, i personali messi a sua disposizione quando il Governatore ne abbia ordinato il rimpatrio.

Art. 40.
Numero degli impiegati coloniali

—

Il numero complessivo degli ufficiali e commessi coloniali effettivi e degli impiegati del Regno che ne tengano posto non potrà eccedere quello fissato dall'*allegato* A.

b) **Personale militare.**

Art. 41.
Obblighi di servizio in Colonia degli ufficiali ed assimilati del Corpo di truppe coloniali

—

Gli ufficiali ed assimilati destinati a far parte dei comandi, uffici e reparti del R. Corpo di truppe coloniali, sono considerati come collocati a disposizione del Ministero degli Affari Esteri dal giorno successivo a quello in cui si presentano al deposito della Colonia in Napoli, ovvero dal giorno d'imbarco se questo avviene in altro porto, ed hanno l'obbligo di rimanere nella Colonia quattro anni, ma possono essere rimpatriati anche prima a giudizio del Governatore, previo avviso al Comandante delle truppe.

Scaduto il quadriennio il rimpatrio ha luogo di pieno diritto salvo il caso che, per circostanze straordinarie o per meriti ed attitudini speciali, il Governatore non creda di trattenerli. Tra i meriti speciali sarà considerata la conoscenza delle lingue e dei dialetti della Colonia.

Gli ufficiali destinati in Colonia d'autorità hanno l'obbligo di rimanervi due anni.

I rimpatriati non potranno essere destinati a loro domanda in Colonia se prima non siano stati promossi a grado superiore, o siano rimasti in Italia almeno un quadriennio.

Art. 42.
Requisiti degli uomini di truppa italiana

—

Gli uomini di truppa destinati in Colonia d'autorità dai corpi e reparti del R. esercito, debbono essere scelti tra coloro che debbono passare ancora almeno 18 mesi sotto le armi, e abbiano costituzione fisica robusta.

Gli uomini di truppa reclutati fuori dell'esercito permanente debbono aver servito sotto le armi per un periodo di tempo non minore di dodici mesi, essere stati congedati da non più di quattro anni, aver riportato certificato di buona condotta, essere celibi ed idonei per costituzione fisica a prestar servizio nell'arma e nel corpo cui sono destinati.

Art. 43.
Obblighi di servizio degli uomini di truppa

—

Gli uomini di truppa arruolati tra i congedati e quelli dell'esercito permanente destinati, dietro loro domanda, a comandi, uffici e reparti nella Colonia contraggono una ferma di due anni, eccettuati i carabinieri per i quali la ferma è di anni tre. La ferma può essere rinnovata di biennio in biennio.

La rafferma non sarà concessa ai caporali e soldati che abbiano superato l'età di anni 32, ed ai sottufficiali che abbiano superato quella di anni 35. Tali limiti di età non sono applicabili ai carabinieri, ai maniscalchi ed agli armaiuoli.

La ferma decorre per tutti dal primo giorno del mese successivo a quello della partenza dall'Italia, e deve essere compiuta in Colonia.

Art. 44.
Promozioni nella truppa italiana

—

Le promozioni nei gradi di caporale sono fatte secondo le vacanze negli organici coloniali, e seguono le norme stabilite dal Regolamento per l'esecuzione della legge d'avanzamento nel R. esercito.

Le promozioni nei gradi di sottufficiale seguono le prescrizioni speciali contenute nel dispaccio Ministeriale del 24 dicembre 1892, n. 8585.

Art. 45.
Casi di rescissione della ferma coloniale

—

La rescissione della ferma coloniale ha luogo:

per ultimato servizio sotto le armi, se si tratti di militari comandati d'autorità;

per passaggio alla terza categoria;

per promozione ad ufficiale;

per collocamento a riposo od a riforma;

per rimpatrio definitivo dovuto a ragioni di salute;

per motivi di disciplina o di servizio;

per trasferimento alla scuola militare o a quella dei sottufficiali;

per passaggio alla compagnia di disciplina;

per condanna ad oltre tre mesi di carcere militare o di detenzione, od alla reclusione;

per passaggio ad un impiego civile coloniale.

La rescissione della ferma è ordinata dal Comandante delle truppe.

Art. 46.
Uomini di truppa assenti senza licenza

—

Il militare di truppa, il quale, senza giustificate cause, manchi a due chiamate serali consecutive, o che, essendo in licenza, non rientri al termine fissato, viene, nei rapporti amministrativi con la Colonia, considerato come assente senza licenza, indipendentemente dalle conseguenze disciplinari o penali cui l'assenza può dar luogo a tenore delle vigenti disposizioni.

Art. 47.
Guardie di finanza, carcerarie, forestali, ecc.

—

Le guardie di finanza, carcerarie, forestali, ecc., che occorrano in Colonia sono tratte dai rispettivi corpi del Regno, e destinate alle stesse condizioni di cui agli articoli precedenti.

In sussidio alle suddette guardie italiane e per il servizio delle linee telegrafiche sono arruolati indigeni a condizioni speciali determinate dal Governatore.

Gli indigeni per tal modo assunti in servizio saranno pareggiati per la disciplina e gli obblighi di servizio ai militari indigeni, ed i funzionari dai quali dipendono, avranno su di essi autorità di ufficiale o sottufficiale secondochè siano ufficiali o commessi coloniali o pareggiati a tali categorie.

Art. 48.
Reclutamento delle truppe indigene

—

Sono ammessi a contrarre arruolamento nelle truppe indigene di preferenza i nati nel territorio dell'Eritrea. I nati in altre regioni possono essere ammessi fino alla proporzione di un terzo. Nei reparti di artiglieria non sono obbligatorie tali proporzioni. Le ferme sono biennali.

Art. 49.

Obblighi di servizio delle truppe indigene

Le ferme decorrono dal giorno successivo a quello di arruolamento o di rafferma.

Possono essere rescisse:

per riduzione di organico;

per espulsione da pronunziarsi dal Comandante delle truppe;

per riforma.

In tempo di guerra o durante qualsiasi operazione ed escursione militare, la scadenza delle ferme è protratta fino ad otto giorni dalla cessazione dello stato di guerra o dal termine delle operazioni od escursioni suddette.

Art. 50.

Gli ufficiali indigeni non hanno obbligo di ferma, però non possono abbandonare il servizio se non abbiano ottenuto le dimissioni dal Comandante delle truppe.

Le dimissioni non possono essere presentate in tempo di guerra o di operazioni ed escursioni militari.

Art. 51.

Trattamento in causa di riforma o di licenziamento, e sussidî ai parenti in causa di morte per servizio

Gli ufficiali indigeni riformati o licenziati per riduzione di organico hanno diritto, quando abbiano 25 anni di servizio compiuti, ad una pensione vitalizia eguale a metà dell'ultima paga, esclusi dal computo ogni indennità od assegno eventuale o straordinario. Se hanno meno di 25 anni di servizio ma più di 10, è data loro una gratificazione, per una volta, corrispondente a tanti diciottesimi di una annualità di paga quanti sono gli anni di servizio prestato.

Art. 52.

Gli ufficiali che non abbiano 25 anni di servizio ed i militari di truppa indigeni riformati per ferite riportate in combattimento, in conseguenza delle quali siano riconosciuti assolutamente incapaci di guadagnarsi il necessario sostentamento, hanno diritto ad una pensione vitalizia pari alla metà dell'ultima paga percepita.

Art. 53.

Gli ufficiali che non abbiano 25 anni di servizio, ed i militari di truppa indigeni riformati per ferite riportate in combattimento, non tali da impedir loro di procurarsi il necessario sostentamento, hanno diritto ad una gratificazione corrispondente ad un anno della paga che percepivano se contano dieci anni di servizio o meno, e ad una mesata in più per ogni anno di servizio eccedente i dieci.

Art. 54.

Agli ufficiali che non abbiano 10 anni di servizio ed ai militari di truppa indigeni riformati per infermità che dipendano in modo bene accertato da eventi di servizio, e senza colpa o negligenza da parte loro, è concesso un sussidio variabile non mai superiore a sei mesi di paga.

Non si considerano malattie dipendenti da eventi di servizio, quelle dovute a condizioni locali, quali la filaria, le febbri di Massaua, Agordat, ecc.

Art. 55.

Ai parenti più prossimi dei militari morti sul campo di battaglia o in seguito a ferite riportate in combattimento o in servizio di pubblica sicurezza, le quali non abbiano già dato luogo a riforma, possono essere concessi sussidî in misura non superiore in complesso a sei mesi della paga che percepiva il militare defunto.

Art. 56.

Le proposte di pensione, di gratificazione o di sussidio, a tenore degli articoli precedenti, sono trasmesse dal Comando del R. Corpo di truppe coloniali al Governatore, che provvede con suo decreto motivato.

Art. 57.

Promozioni, ricompense, punizioni, ecc.

Le promozioni, le ricompense e le punizioni dei militari indigeni sono stabilite da apposito regolamento.

c) Disposizioni comuni al personale civile e al personale militare.

Art. 58.

Anzianità e promozioni dei personali comandati in Colonia.

Gli ufficiali e gli impiegati dello Stato destinati in Colonia conservano il posto rispettivo di anzianità nei ruoli organici delle amministrazioni cui appartengono; godono, pur rimanendo in Colonia, dei vantaggi di carriera che dalle rispettive amministrazioni loro siano fatti in considerazione della missione che compiono, e sono, in ogni caso, promossi a loro turno, senza però essere esonerati dalle prove e dagli esami prescritti. In caso di promozione, se non siano vacanti posti corrispondenti al nuovo grado, o questo sia incompatibile con l'ufficio che coprono, sono rimpatriati.

Art. 59.

Aspettativa

Le domande di aspettativa per affari privati degli ufficiali e degli impiegati dello Stato destinati in Colonia sono inoltrate alle rispettive amministrazioni per mezzo del Governatore; quando l'aspettativa sia concessa, gli ufficiali ed impiegati suddetti si considerano rientrati alle loro amministrazioni col giorno dal quale l'aspettativa decorre.

Art. 60.

Punizioni

Le punizioni degli ufficiali ed impiegati dello Stato destinati in Colonia sono regolate dalle disposizioni vigenti nelle rispettive amministrazioni.

Quando si tratti di sospensione dall'impiego per un periodo di tempo superiore a tre mesi, l'impiegato o l'ufficiale cui quella punizione fu inflitta, sarà rimpatriato.

Art. 61.

Malattie ed assenze

Gli impiegati dello Stato destinati in Colonia che, a cagione di malattia accertata, restano assenti dall'ufficio per oltre un mese e gli ufficiali che per la stessa cagione restano assenti dall'ufficio per tre mesi continui, sono inviati in patria appena il loro stato di salute lo permetta, e rientrano alle loro amministrazioni dal giorno successivo a quello dello sbarco a Napoli.

Se l'assenza sia dovuta a detenzione per attesa di giudizio, ed il giudizio sia seguito da condanna, o per espiazione di pena, che non importi la perdita dell'impiego, sono, agli effetti ammiministrativi, considerati in aspettativa per motivi privati. Se tale assenza si protrae per oltre un mese, si considerano rientrati nelle rispettive amministrazioni.

Art. 62.

Disposizioni per le guardie di finanza, carcerarie, forestali, ecc.

Le disposizioni degli articoli 45, 58, 60 e 61 valgono anche per le guardie di finanza, carcerarie, forestali, ecc. in quanto siano loro applicabili.

Art. 63.

Licenze ordinarie e straordinarie

Le licenze al Governatore sono concesse dal Ministro degli Affari Esteri. Al Comandante delle truppe, dal Governatore, presi gli ordini dei Ministri degli Esteri e della Guerra.

Art. 64.

Le licenze sono ordinarie e straordinarie, e sono concesse:

dai rispettivi Ministri, al personale coloniale in servizio nel

Regno, secondo le norme in vigore nelle amministrazioni centrali;

Dal Governatore, agli ufficiali, ai commessi coloniali, agli impiegati comandati in Colonia a coprire cariche civili, alle guardie di finanza, carcerarie e forestali, ecc.

dal Comandante delle truppe, agli ufficiali ed ai militari di truppa del Corpo di truppe coloniali.

Art. 65.

Non si concedono licenze ordinarie nei primi due anni di servizio in Colonia: possono, invece, essere concesse nel secondo biennio ed in ciascuno dei bienni successivi, subordinatamente alle esigenze del servizio:

agli ufficiali coloniali delle prime tre classi, agli impiegati comandati in Colonia che godano stipendio d'organico di L. 4000 o più, ed agli ufficiali superiori del corpo di truppe coloniali, della durata di giorni 166;

agli ufficiali coloniali delle rimanenti classi, agli impiegati comandati in Colonia che godano stipendio d'organico inferiore a lire 4000, ed agli ufficiali inferiori del corpo coloniale, della durata di giorni 138;

ai commessi coloniali, agli impiegati in Colonia col grado di commesso, ai sottufficiali del corpo coloniale, ed alle guardie di finanza, carcerarie, forestali, ecc. della durata di giorni 110;

ai caporali e soldati del corpo di truppe coloniali, della durata di giorni 82.

Art. 66.

Coloro che fruiscono di licenze ordinarie hanno l'obbligo di terminare in Colonia il biennio di servizio al quale la licenza si riferisce.

Il Governatore ed il Comandante delle truppe per i militari alla sua dipendenza, sentito il Governatore, possono esonerare dal far ritorno in Colonia, o considerare rimpatriati dal giorno in cui la licenza ha fine, coloro che si trovino a fruire di una licenza che scade nell'ultimo trimestre del loro biennio di servizio e non intendano contrarre altri obblighi.

Art. 67.

La licenza ordinaria che per qualsiasi ragione non sia stata goduta in un biennio non può essere cumulata con quella del biennio successivo; tuttavia a coloro ai quali la licenza non sia stata accordata per ragioni di servizio può essere concesso nel biennio successivo, un mese in più della licenza normale.

Art. 68.

Le licenze straordinarie sono concesse per accertati motivi di salute o per motivi privati. La concessione delle licenze straordinarie per motivi privati è subordinata alle esigenze di servizio.

La durata massima delle licenze straordinarie è di quattro mesi per ogni biennio, non escluso il primo.

Art. 69.

Casi di malattia durante la licenza

—

Gli ufficiali e i commessi coloniali e gli impiegati comandati in Colonia che per malattia non possono rientrare dalla licenza nel termine di tempo proscritto, hanno l'obbligo di far constare in tempo debito della impossibilità in cui si trovano per mezzo di certificato di un medico designato dal Prefetto della provincia o dal Console, ai quali si rivolgeranno. Il certificato deve essere rinnovato e spedito al Governo della Colonia una volta al mese. Gli ufficiali ed i militari di truppa del corpo coloniale, le guardie di finanza, carcerarie, forestali, ecc. che si trovino nel caso sovra enunciato, osservano le prescrizioni dei rispettivi regolamenti disciplinari.

Art. 70.

Gli impiegati comandati in Colonia, gli ufficiali e i militari di truppa del Corpo di truppe coloniali, le guardie di finanza, carcerarie, forestali, ecc. che trovandosi in licenza, non siano in grado per malattia di rientrare in Colonia, possono, nonostante le disposizioni dell'articolo precedente, essere considerati rimpatriati col giorno nel quale la licenza ha avuto fine, quando per esigenze di servizio, il Governatore od il Comandante delle truppe, sentito il Governatore, credano di domandarne la surrogazione.

Art. 71.

Brevi licenze e permessi vari

—

Gli impiegati civili, e gli ufficiali e i militari di truppa del corpo di truppe coloniali, possono ottenere licenze di durata non superiore a 15 giorni, per l'interno della Colonia, dal Governatore o dal Comandante delle truppe, rispettivamente.

Il Governatore ha facoltà di concedere tali licenze anche per i porti del Mar Rosso e pel golfo di Aden, e di permettere di attraversare l'Egitto agli ufficiali che partono dalla Colonia.

Art. 72.

Licenze ai militari indigeni

—

Le licenze ai militari indigeni non possono avere durata superiore ad un mese.

Queste licenze si concedono, salvo casi speciali, nel periodo di tempo compreso fra il 15 maggio al 15 settembre.

Art. 73.

Sospensione delle licenze

—

Il Governatore ha facoltà di sospendere la concessione delle licenze e di richiamare in Colonia coloro che si trovassero a fruirne, riferendo del provvedimento, quando abbia carattere generale, al Ministero degli Affari Esteri.

d) **Personale avventizio.**

Art. 74.

Trattamento degli avventizi

—

Nei limiti della somma annualmente stanziata in apposito articolo di bilancio, il Governatore potrà assumere personale avventizio e di servizio a condizioni di trattamento da stabilirsi all'atto dell'assunzione.

Alle persone assunte le quali cessano dal servizio per motivi indipendenti dalla loro volontà, compete una gratificazione di un mese di stipendio per ogni semestre intero di servizio prestato.

e) **Composizione degli uffici civili e militari e dei reparti di truppa.**

Art. 75

La composizione dei diversi uffici civili e militari e dei reparti di truppa risulta dalle tabelle formanti l'*allegato* B.

PARTE TERZA

Degli assegni

a) **Assegni agli impiegati civili e militari.**

Art. 76.

Assegni ordinari

—

Gli impiegati civili e gli ufficiali del Corpo di truppe coloniali che prestano servizio in Colonia, gli ufficiali del R. esercito od assimilati addetti al Deposito della Colonia in Napoli e gli ufficiali e commessi coloniali che prestano servizio presso il Ministero degli Affari Esteri o presso altre Amministrazioni del Regno hanno diritto, rispettivamente, di percepire, esenti dalle tasse e ritenute prescritte dalle leggi vigenti:

a) lo stipendio d'organico del grado e gli aumenti inerenti all'anzianità di grado;

b) l'indennità d'arma;

c) l'indennità cavalli che compete, a seconda dell'arma o del grado;

d) i soprassoldi fissi stabiliti dalla legge sugli stipendi per gli ufficiali del R. esercito.

Gli impiegati civili e gli ufficiali del Corpo di truppe coloniali che prestano servizio in Colonia hanno inoltre diritto ad una in-

dennità coloniale proporzionata allo stipendio del grado, esclusi gli aumenti di anzianità, nella misura fissata dalla tabella seguente:

Stipendio d'organico	Indennità coloniale corrispondente
fino a L. 2000	L. 1200
» » 2500	» 1500
» » 3000	» 1800
» » 4000	» 2100
più di L. 4000	» 2400

Gli ufficiali e commessi coloniali che prestano servizio nel Regno perdono il diritto alla indennità. La conservano soltanto nella misura di un quarto gli impiegati coloniali che abbiano uno stipendio non superiore a lire 3500.

Art. 77.

Assegno al Governatore e al Comandante delle truppe

Al Governatore e al Comandante delle Regie truppe competono i seguenti mensuali complessivi:

Governatore	Titolare	L 2175
	Reggente	» 1500
Comandante delle Regie truppe		» 1200

Art. 78.

Decorrenza dello stipendio d'organico per gli ufficiali e commessi coloniali.

Lo stipendio di organico assegnato agli ufficiali e commessi coloniali, sia in occasione di nuova nomina, sia in occasione di promozione, quando il decreto non disponga altrimenti, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della data del decreto di nomina o di promozione, ed è corrisposto fino al giorno nel quale avviene la cessazione dal servizio.

Art. 79.

Casi di sospensione e riduzione dello stipendio d'organico degli ufficiali e commessi coloniali.

Durante la licenza straordinaria e l'aspettativa per motivi privati e l'assenza non giustificata, lo stipendio è sospeso.

Art. 80.

Lo stipendio è ridotto:

di tre quinti durante l'aspettativa per sospensione dall'impiego;

di metà durante la licenza straordinaria e l'aspettativa per malattia od infermità non dipendenti da causa di servizio;

di un terzo durante la licenza straordinaria e l'aspettativa per malattia od infermità incontrate in servizio o da considerarsi tali, o per riduzione d'organico.

Art. 81.

Decorrenza a carico della Colonia degli assegni per gli ufficiali ed impiegati dello Stato destinati in Eritrea

Gli assegni goduti in Italia dagli ufficiali e dagli impiegati dello Stato destinati a prestar servizio in Colonia sono a carico del bilancio della Colonia dal giorno dell'imbarco fino al trentesimo giorno successivo a quello dello sbarco in Italia per rimpatrio definitivo, ovvero fino al giorno col quale a tenore del presente ordinamento, si considerano rientrati alle rispettive Amministrazioni.

Quando però gli impiegati o gli ufficiali predetti siano destinati a surrogare ufficiali o commessi coloniali addetti temporaneamente ad una delle Amministrazioni dello Stato, a tenore dell'articolo 39, i detti assegni continueranno a carico del bilancio dello Stato come a carico del bilancio coloniale resta lo stipendio d'organico spettante al surrogato.

Art. 82.

Casi di sospensione e riduzione degli assegni anzidetti

Detti assegni sono sospesi agli ufficiali ed agli impiegati dello Stato destinati a prestar servizio in Colonia:

durante la licenza straordinaria per motivi privati;

durante la detenzione alle carceri o in attesa di giudizio o per espiazione di pena;

durante le assenze non giustificate.

Sono ridotti:

di tre quinti durante la sospensione dall'impiego;

di metà durante le licenze straordinarie e l'attesa di rimpatrio per malattia od infermità non incontrate in servizio;

di un terzo durante la licenza straordinaria o l'attesa di rimpatrio per malattia od infermità incontrate in servizio o da considerarsi tali.

Art. 83.

Assegno di mantenimento ai detenuti in attesa di giudizio

Agli ufficiali e commessi coloniali ed agli ufficiali ed impiegati dello Stato considerati in aspettativa per motivi privati perchè detenuti in attesa di giudizio, compete un assegno di mantenimento pari ad un terzo del loro stipendio.

Se il giudizio non sia seguito da condanna, si fa luogo al reintegro degli altri due terzi.

Art. 84.

Decorrenza dell'indennità coloniale

L'indennità coloniale decorre dal giorno successivo a quello dello sbarco in Colonia e finisce col giorno precedente a quello dell'imbarco per rimpatrio definitivo.

Art. 85.

Casi di sospensione della indennità coloniale

L'indennità coloniale è sospesa:

durante le licenze straordinarie e le aspettative qualunque sia il motivo da cui sono occasionate;

durante le missioni all'estero, l'attesa di rimpatrio per malattia e la detenzione.

Art. 86.

Indennità di equipaggiamento

Gli ufficiali e i commessi coloniali e gli ufficiali ed impiegati dello Stato all'atto in cui sono per la prima volta destinati in Colonia, o all'atto della nomina, se già vi si trovino, hanno diritto alle seguenti indennità di equipaggiamento:

Governatore		L. 5000
Comandante delle truppe		» 2000
Impiegati civili ed ufficiali del corpo di truppe coloniali con stipendio d'organico	di L. 6000 o più	» 1000
Id. id. id.	di L. 4000 o più	» 600
Id. id. id.	di L. 3000 o più	» 400
Id. id. id.	di L. 1500 o più	» 300
Id. id. id.	inferiore alle L. 1500	» 200

Coloro che siano rimpatriati e vengano nuovamente destinati in Colonia, hanno diritto ad una indennità di equipaggiamento pari alla metà di quella sopraindicata.

Art. 87.

Il diritto all'indennità di equipaggiamento s'intende acquisito per il fatto dell'imbarco per la Colonia. Chi, avendo percepito l'indennità, non possa partire per ragioni indipendenti dall'Amministrazione, la restituisce integralmente; chi non debba altrimenti partire per ragioni dipendenti dall'Amministrazione, ne restituisce la metà.

Nessuna indennità o supplemento d'indennità di equipaggiamento compete per il fatto di promozione conseguita in Colonia.

È tenuto alla restituzione integrale della indennità di equipaggiamento l'impiegato dello Stato o l'ufficiale che, prima di aver compiuto sei mesi di servizio in Colonia, si rechi in aspettativa per affari privati, ovvero, salvo il caso di malattia, sia rimpatriato per motivi non dipendenti dall'Amministrazione coloniale.

Art. 88.

Assegni speciali agli ufficiali di alcuni reparti del Corpo di truppe coloniali

Agli ufficiali dei battaglioni, dello squadrone e delle batterie indigeni ed a quelli della compagnia genio compete un assegno

speciale di lire trecentosessanta annue. Per gli ufficiali della compagnia costiera tale assegno è di lire novecento.

Art. 89.

Indennità speciale

Agli ufficiali del Corpo di truppe coloniali che per ragioni di arma, di provenienza o di grado non abbiano diritto all'indennità cavalli, e che, secondo l'ordinamento coloniale, debbano tenere quadrupede, è assegnata una indennità mensuale di lire 15.

Art. 90.

Razioni foraggio

Gli ufficiali del Corpo di truppe coloniali che, giusta i quadri organici, debbano tenersi provvisti di quadrupedi, hanno diritto alle razioni di foraggio corrispondenti. Le razioni di foraggio competono solo per i quadrupedi effettivamente posseduti dall'ufficiale.

Quando, per qualsiasi motivo, l'ufficiale, pur possedendo i quadrupedi, non prelevi le razioni, il loro importo va a beneficio del bilancio. Nei casi di servizio isolato, però, o di malattia dei quadrupedi, il Comandante delle truppe può accordare all'ufficiale il rimborso delle spese di mantenimento nel limite massimo di una lira al giorno per ogni quadrupede.

Art. 91.

Indennizzo per la perdita di quadrupedi e di bardature

Gli ufficiali del Corpo di truppe coloniali che, per comprovate ed immediate cause di servizio, od in circostanze di accertata epidemia, perdano quadrupedi o le relative bardature, hanno diritto al risarcimento del danno effettivamente sofferto, nel limite massimo di lire 1200 agli ufficiali che in Italia hanno diritto ad indennità cavalli, e lire 400 agli altri, per ogni quadrupede perduto.

Art. 92.

Indennizzo per la perdita del bagaglio

Agli impiegati civili ed agli ufficiali del Corpo di truppe coloniali che perdano il bagaglio per eventi di guerra od in circostanze di servizio comandato, spetta il risarcimento del danno, commisurato al valore delle cose perdute, nel limite massimo dell'indennità di equipaggiamento a ciascuno spettante.

Art. 93.

Indennità domestico

Agli ufficiali ed assimilati del Corpo di truppe coloniali, esclusi gli ufficiali dell'arma dei RR. carabinieri, che non abbiano diritto ad avere attendente, compete una indennità mensuale di lire 15 per il domestico.

Art. 94.

Viaggi per servizi in Colonia

Gli impiegati civili e gli ufficiali del Corpo di truppe coloniali che viaggino per servizio, per trasloco o per recarsi al luogo di residenza in Colonia hanno diritto ai mezzi di trasporto ed all'alloggio. Gli ufficiali montati debbono adoperare i quadrupedi di servizio per il trasporto personale.

Hanno anche diritto al trasporto del loro bagaglio in ragione del carico di un muletto per i viaggi di servizio e di due muletti o di un cammello nei viaggi per trasloco o per raggiungere il luogo di residenza.

Art. 95.

Missioni in Italia ed all'estero

Gli impiegati civili e gli ufficiali del Corpo di truppe coloniali che dalla Colonia si rechino in missione in Italia, hanno diritto al rimborso delle spese di trasporto personale e del bagaglio e ad una indennità giornaliera di alloggio nella misura seguente:

agli ufficiali coloniali delle prime tre classi ed agli ufficiali superiori del Corpo di truppe coloniali ed assimilati, lire 5;

agli ufficiali coloniali delle tre ultime classi ed agli ufficiali inferiori del Corpo di truppe coloniali ed assimilati, lire 4;

ai commessi coloniali ed assimilati, lire 3.

La stessa indennità compete agli ufficiali e commessi coloniali che prestano servizio presso il Ministero degli Esteri o presso altre Amministrazioni del Regno e agli ufficiali del Deposito della Colonia quando siano incaricati di particolari missioni nel Regno, al servizio e nell'interesse della Colonia.

Per le missioni all'estero l'indennità verrà fissata volta per volta.

A coloro che, viaggiando per servizio, debbano, per mancata coincidenza dei piroscafi, soffermarsi all'estero, compete un'indennità giornaliera di lire 15 se ufficiali coloniali ed ufficiali del Corpo di truppe coloniali od assimilati, e di lire 10 se commessi coloniali od assimilati. L'indennità decorre dal giorno dello sbarco e cessa col giorno precedente l'imbarco.

Art. 96.

Spese e trattamento di viaggio

Le spese di viaggio sono a carico dell'Amministrazione quando l'impiegato o l'ufficiale viaggi per destinazione in Colonia o per rimpatrio definitivo, o per altri motivi di servizio. Sono considerati in viaggio per servizio coloro che si recano o che ritornano da licenza straordinaria o da aspettativa per infermità incontrate in servizio o da considerarsi tali.

Nei viaggi di servizio hanno diritto alla prima classe:

sui piroscafi, gli ufficiali coloniali, gli ufficiali del Corpo di truppe coloniali e gli assimilati;

in ferrovia, gli ufficiali coloniali fino alla terza classe inclusa, gli ufficiali del Corpo di truppe coloniali fino al grado di maggiore incluso e gli assimilati.

Hanno diritto alla seconda classe:

sui piroscafi, i commessi coloniali ed assimilati;

in ferrovia, gli ufficiali coloniali delle ultime tre classi, gli ufficiali inferiori del Corpo di truppe coloniali, i commessi coloniali e gli assimilati.

Le famiglie viaggiano a carico dell'impiegato o dell'ufficiale.

Gli ufficiali destinati in Colonia e quelli che ne rimpatriano non hanno diritto a portare quadrupede.

Gli impiegati dello Stato e gli ufficiali che, prima di aver compiuto sei mesi di servizio nella Colonia, ottengano l'aspettativa per affari privati, ovvero, salvo il caso di malattia, siano rimpatriati per motivi non dipendenti dall'Amministrazione, sono tenuti a rifondere del proprio la spesa sostenuta dall'Amministrazione pel viaggio in occasione della loro destinazione in Colonia.

Art. 97.

Trasferimenti durante le licenze

Gli impiegati civili e gli ufficiali del Corpo di truppe coloniali i quali mentre trovansi in licenza in Italia sono trasferiti, cessano di essere considerati a disposizione del Ministero degli Affari Esteri dal giorno in cui la licenza scade.

Se il trasferimento è ordinato di autorità hanno diritto, a carico del bilancio della Colonia, all'assegno coloniale per tutto il periodo della licenza, ma non al rimborso della spesa di viaggio.

Se il trasferimento è ordinato in seguito a loro domanda, hanno diritto a carico del bilancio coloniale ai soli assegni d'Italia per tutto il tempo della licenza e sono rimborsati della spesa di viaggio.

Agli effetti di queste disposizioni, sono considerati rimpatriati per loro domanda coloro il cui trasferimento sia ordinato per ragioni disciplinari.

Art. 98.

Ricovero in luogo di cura e rette relative

In caso di malattia gli ufficiali del Corpo di truppe coloniali sono ricoverati negli stabilimenti militari di cura della Colonia contro pagamento delle rette giornaliere seguenti:

Ufficiali superiori	L. 6.00
Capitani	» 4.50
Ufficiali subalterni	» 3.00

Gli impiegati civili possono essere ricoverati negli stabilimenti civili di cura, e, dove non ve ne siano, in quelli militari, alle condizioni seguenti:

Impiegati con stipendio di organico di lire	4000	o più	L.	6.00
Id. id. id.	3000	o più	»	4.50
Id. id. id. inferiore a	3000		»	3.00

b) **Assegni ai militari di truppa italiana**

ASSEGNI IN CONTANTI.

Art. 99.

Assegni in contanti ai militari di truppa italiana

I militari di truppa italiana che prestano servizio in Colonia hanno diritto alle quote di soldo giornaliero e di soldo annuale risultanti dalla tabella che segue:

ADDETTI ai varî reparti della Colonia	Quota soldo giornaliero da pagarsi dalle Compagnie	Quota soldo annuale da pagarsi dal Consiglio d'Amministrazione							
		per il 1° anno		per il 2° anno		per il 3° anno		per il 4° anno	
		addetti ai reparti di truppa italiana	addetti ai batta-glioni, squadrone e batterie indigene	addetti a reparti di truppa italiana	addetti ai batta-glioni, squadrone e batterie indigene	addetti a reparti di truppa italiana	addetti ai batta-glioni, squadrone e batterie indigene	addetti a reparti di truppa italiana	addetti ai batta-glioni, squadrone e batterie indigene
Furiere maggiore .	2. 15								
Furiere .	1. 60	182. 50	547. 50	237. 25	602. 25	292. —	657. —	346. 75	711. 75
Sergente	1. 30								
Caporal maggiore trombettiere .	0. 70								
Caporal maggiore	0. 65								
Caporale trombettiere .	0. 50	127. 75	310. 25	200. 75	383 25	273. 75	456. 25	346. 75	529. 25
Caporale	0. 45								
Trombettiere .	0. 40								
Zappatore		105. 50	292. —	182 50	365. —	255. 50	438. —	328. 50	511. —
Soldato .	0. 35								

Addetti alla Compagnia dei Reali carabinieri.

Maresciallo d'alloggio capo .	2. 50	657. —	..	711. 75	..	766. 50	..	821. 25	..
Maresciallo d'alloggio ordinario		438. —	..	492. 75	..	547. 50	..	602. 25	..
Brigadiere .	1. 70	565. 75	..	620 50	..	675. 25	..	730. —	..
Vice brigadiere		438. —	..	492. 75	..	547. 50	..	602 25	..
Carabiniere .	1 30	273. 75	..	310. 25	..	346. 75	..	383. 25	..

ADDETTI al Deposito della Colonia Eritrea in Napoli	Soldo giornaliero	*ANNOTAZIONI*
Furier maggiore	2 10	
Furiere	1 60	
Sergente	1 30	
Caporal maggiore	0 55	*Questo personale non ha diritto a soldo annuale.*
Caporale	0 35	
Trombettiere	0 25	
Soldato	0 15	

Art. 100.

Decorrenza del soldo giornaliero

La quota di soldo giornaliero decorre dal giorno successivo a quello in cui gli uomini di truppa si presentano al deposito della Colonia e cessa col giorno in cui i rimpatrianti arrivano al Corpo cui sono destinati od al comune domicilio pei congedandi. È corrisposta dalle compagnie a periodi di cinque giorni decorrenti dal 1° di ciascun mese; l'ultimo pagamento mensuale viene fatto in ragione del numero effettivo di giorni compresi nel relativo periodo.

Art. 101.

Decorrenza del soldo annuale — Acconti

La quota di soldo annuale decorre dal giorno successivo allo sbarco in Colonia, e cessa col giorno precedente a quello di imbarco per rimpatrio definitivo: è accreditata agli individui dal Consiglio d'amministrazione e viene loro corrisposta all'atto della cessazione dal servizio.

Tuttavia, a decorrere dal quarto mese dallo sbarco in Colonia, i militari di truppa possono eseguire prelevamenti trimestrali sul credito del soldo annuale, in misura non maggiore al quarto di quanto sia loro dovuto, sempre che i Comandanti di reparto esprimano in proposito parere favorevole.

Art. 102.

Casi di sospensione delle quote di soldo giornaliero ed annuale

La quota di soldo giornaliero e la quota di soldo annuale non sono dovute durante le licenze ordinarie e straordinarie, durante la detenzione alla sala di disciplina di rigore, alla prigione di rigore, od alle carceri per espiazione di pena od in attesa di giudizio; in quest'ultimo caso, se il giudizio non è seguito da condanna, si bonificano le quote non corrisposte.

Art. 103.

Soprassoldi speciali.

Gli uomini di truppa destinati ai servizî infraindicati, nella Colonia, hanno diritto allo speciale soprassoldo giornaliero notato per ciascun caso:

a) telegrafisti addetti a stazioni telegrafiche	L. 1,00
b) militari di truppa italiani distaccati isolatamente in località, dove non siano reparti di truppa italiana e non possano fornirsi della razione viveri	» 0,50
c) macchinisti	» 1,00
d) fuochisti	» 0,50
e) guardabatteria e guardaselleria	» 0,25
f) cuochi agli ospedali militari od alle infermerie presidiarie	» 0,50
g) comandati in servizio isolato non altrimenti retribuiti	» 0,30
h) impiegati per almeno quattro ore al giorno come operai o manovali in servizî pei quali non sia fissato il soprassoldo speciale — Operai	» 0,40
— Manuali	» 0,15
i) addetti ai servizî di vettovagliamento ed equipaggiamento: sottufficiali	» 0,40
caporali e soldati	» 0,20
l) uomini della sezione sanità e caporali aiutanti di sanità presso i reparti di truppa	» 0,20
m) sellai nei reparti di truppa a cavallo — Sellaio	» 1,00
— allievo sel.	» 0,30
n) militari di truppa effettivi od aggregati al reparto treno	» 0,30
o) militari del treno in servizio di capi carovana	» 1,00
p) scritturali del Comando delle truppe	» 0,30

Art. 104.

I servizî isolati che hanno diritto al soprassoldo stabilito dalla lettera *g*) dell'articolo precedente, sono determinati dal Comandante delle truppe.

Quello di cui alla lettera *h*) viene concesso per i lavori importanti, straordinarie fatiche o disagi, nei casi che determina il Consiglio d'amministrazione delle truppe.

Art. 105.

Gli uomini di truppa impiegati nei reparti come maniscalchi, sarti e calzolai sono compensati dalle tariffe fissate dal Consiglio d'amministrazione.

Gli operai d'artiglieria hanno diritto alle mercedi di lavoro stabilite dai regolamenti dell'arma.

Art. 106.

Durante le traversate, dal giorno d'imbarco al giorno di sbarco inclusi, compete, nei viaggi di servizio, una indennità giornaliera nella misura seguente:

sottufficiali	L. 0.50
caporali	» 0.30
soldati	» 0.20

Art. 107.

Quando uomini di truppa vengano comandati isolati od al seguito di ufficiali od impiegati in missione all'estero, il Governo coloniale fissa, volta per volta, in aggiunta agli assegni ordinari, un compenso alle maggiori spese cui vadano incontro.

Art. 108.

Il personale di truppa del corpo coloniale, nelle missioni in Italia, oltre al soldo giornaliero ha diritto ad un supplemento nella misura seguente:

sottufficiali	L. 2.50
caporali e soldati	» 1.25

Art. 109.

Nessun soprassoldo od indennità può essere concessa all'infuori di quelli sopraindicati.

ASSEGNI IN NATURA.

Art. 110.

Quote pel vitto, pel vestiario e per bisogni varî

Al vitto, al vestiario ed ai bisogni varî della truppa italiana, l'Amministrazione coloniale provvede in base alla tabella seguente:

Militari di truppa italiana di ogni grado, corpo od arma effettivi a reparti di truppa nella Colonia.

Per la razione viveri (esclusa la spesa di trasporto nell'interno della colonia)	L. 1.05	al giorno
Per primo corredo	» 90.00	
Per manutenzione del corredo	» 0.14	id.
Per bisogni varî (V. art. 115)	» 0.15	id.

Militari di truppa italiana di ogni grado, corpo od arma effettivi al deposito della Colonia in Napoli.

Per la razione viveri	L. 0.65	al giorno
Per manutenzione del corredo	» 0.12	id.
Per bisogni varî (V. art. 115)	» 0.14	id.

Art. 111.

Composizione delle razioni viveri

La razione viveri per gli uomini di truppa nei presidî della Colonia è normalmente così composta: pane gr. 750 (o galletta gr. 600), carne fresca gr. 400 (oppure in conserva gr. 200); pasta fina o riso gr. 200; olio gr. 15; formaggio gr. 15; caffè gr. 15; zucchero gr. 22; vino cl. 25 (oppure rhum cl. 6).

Fanno inoltre parte della razione viveri, il sale, i legumi ed erbaggi freschi ed altri ingredienti o condimenti varî, secondo che viene stabilito dal Consiglio d'amministrazione delle truppe, ponendo mente che, salvo casi eccezionali, il costo della razione viveri non deve oltrepassare la cifra stabilita pel vitto.

Art. 112.
Razione viveri in contanti.

Quando la razione viveri non sia per qualsiasi motivo corrisposta in natura, viene pagata in contanti in ragione del costo effettivo della razione stessa in ciascun presidio. Tale costo verrà reso noto per ogni esercizio finanziario dal Comando delle truppe.

Agli uomini che per ragioni di servizio non possono partecipare ad uno dei due pasti, vengono corrisposti in contanti lire 0.60.

Art. 113.
Mense sottufficiali

Il Consiglio d'amministrazione delle truppe può autorizzare la istituzione di mense sottufficiali, quando essi si trovino riuniti in numero reputato conveniente.

I conviventi alle mense sottufficiali ricevono in contanti l'importo della razione viveri.

Il Consiglio d'amministrazione fissa la somma che intende accordare per l'impianto delle mense a titolo di concorso nella spesa di manutenzione degli oggetti di cucina, stoviglie, biancheria ecc.

Art. 114.
Responsabilità dei militari di truppa riguardo al corredo

I militari di truppa rispondono della conservazione e del buon uso degli oggetti di corredo che loro vengono somministrati, seguendo le norme in vigore nel R. esercito

Art. 115
Bisogni varî della truppa

L'assegno stabilito pei bisogni varî, è destinato a far fronte a tutte le spese di indole generale riguardanti direttamente od indirettamente la truppa, quando non riferiscansi al vitto od al vestiario.

Con tale assegno quindi il Consiglio provvede alla giacitura della truppa, ai mobili di caserma, agli oggetti varî di arredamento e di servizio generale, alle spese per bersaglio, al bucato, all'illuminazione dei locali, alle spese degli uffici e delle sale di convegno, al servizio di barbiere, ecc.

Art. 116.
Disposizioni varie pel deposito della Colonia.

Per gli addetti al deposito della Colonia in Napoli, la razione viveri si compone come quella fissata per gli uomini di truppa del R. esercito.

Quando per qualsiasi motivo la razione viveri non sia corrisposta in natura, viene pagata in contanti in ragione di L. 0.60 al giorno, e cioè: L. 0.20 pel pane e L. 0.40 pel resto della razione.

Agli uomini ai quali per motivi di servizio non possono partecipare ad uno dei due pasti, vengono corrisposti in contanti L. 0,40.

L'impianto della mensa sottufficiali è regolato colle norme indicate nell'art. 113 colla differenza, che la razione viveri in contanti, viene pagata in ragione di L. 0.60 al giorno.

Art. 117.
Viaggi della truppa.

I militari di truppa nei viaggi per destinazione nella Colonia o per rimpatrio definitivo, ed in quelli per servizio comandato e per andare in licenza, o per tornare, hanno posto in terza classe.

I sottufficiali nella traversata da Napoli alla Colonia e viceversa, hanno diritto ad un trattamento di vitto speciale.

I marescialli dei RR. carabinieri hanno posto in seconda classe.

L'importo del viaggio pei militari che vanno in licenza, e che ne tornano, è a carico della Colonia.

Art. 118.
Premi e soprassoldi di ferma stabiliti dalle leggi vigenti.

Oltre agli assegni in contanti ed in natura, soprassoldi ecc., stabiliti dagli articoli precedenti, gli uomini di truppa continuano ad avere diritto ai premi e soprassoldi di ferma che loro competano a tenore delle leggi 17 agosto 1882 n. 956; 8 luglio 1883 n. 1470 e 6 agosto 1888 n. 5655.

c) Assegni ai militari di truppa indigena.

Art. 119.
Assegni in contanti ai militari indigeni.

Ai militari indigeni dei reparti del Corpo di truppe coloniali competono gli assegni fissati dalla seguente tabella:

GRADO O CARICHE	PAGA GIORNALIERA		
	nel 1° biennio di servizio	nel 2° biennio di servizio	nel 3° biennio di servizio e nei bienni successivi
Ius basci	4 00	4 50	5 00
Buluc basci	2 20	2 60	3 00
Muntaz	1 60	1 85	2 10
Trombettiere	1 20	1 45	1 70
Zaptié	1 25	1 50	1 75
Ascari	1 00	1 25	1 50

Art. 120.
Indennità cavalli agli iusbasci

Agli iusbasci, meno a quello della compagnia RR. carabinieri, spetta una indennità giornaliera di L. 0.50 in corrispettivo dell'obbligo loro imposto di tenersi provvisti di un quadrupede di servizio. Tale indennità non è corrisposta agli iusbasci che eventualmente siano sprovvisti di quadrupedi.

Art. 121.
Aumento paga ai militari indigeni di alcuni reparti

I militari indigeni dello squadrone, delle batterie e del treno hanno diritto ad un aumento paga giornaliera di L. 0.10.

Art 122.

Con la paga e con gli assegni di cui è detto sopra, i militari indigeni debbono provvedere al loro sostentamento, alle spese di acquisto e di manutenzione del corredo prescritto, a quelle occorrenti eventualmente per la costruzione dei propri ricoveri, e quanto agli iusbasci, all'acquisto ed al mantenimento del quadrupede di servizio.

Art. 123.
Trattamento dei malati

I militari indigeni ammalati, quando per la natura o per la gravità della malattia, non possono rimanere nel campo, saranno ricoverati in stabilimenti militari di cura, ma rilascieranno, durante la dimora negli stabilimenti stessi, metà della loro paga giornaliera.

Tale rilascio non sarà fatto, quando l'infermità sia dipendente da ferite o lesioni riportate in combattimento od in servizio comandato.

Art. 124.

Razione viveri in casi speciali

In occasione di marce, escursioni, servizî isolati o di pubblica sicurezza, i quali obblighino i militari indigeni a passare più di una notte fuori della sede di guarnigione ordinaria, potrà essere loro distribuita gratuitamente una razione giornaliera di gr. 600 di farina di grano, o di 400 di galletta, o di un kg. di farina di dura. Questa disposizione non si applica ai militari appartenenti alla compagnia carabinieri. I distaccamenti di durata superiore ad otto giorni sono considerati come guarnigioni ordinarie.

I militari indigeni, compresi quelli della compagnia carabinieri, fuori della ordinaria guarnigione per servizio di guerra, hanno diritto alla razione viveri di cui sopra.

Se per circostanze speciali non sia possibile la distribuzione della razione normale, i comandanti dei corpi operanti provvederanno come meglio potranno, e non si farà luogo ad alcun reclamo da parte dei militari, nè ad alcuna rifusione da parte dell'amministrazione.

Art. 125.

Detenuti e assenti senza licenza

I militari indigeni in attesa di giudizio ricevono, oltre il trattamento dei detenuti, metà della loro paga; se il giudizio non è seguito da condanna, l'altra metà viene loro reintegrata.

I militari indigeni detenuti nelle carceri per espiazione di pena, anche quando, espiata questa, debbono essere riammessi nel Corpo, perdono, durante la detenzione, tutta la loro paga, e ricevono soltanto il trattamento dei detenuti.

I militari indigeni dichiarati assenti senza licenza perdono tutta la paga.

Art. 126.

Gli iusbasci detenuti per espiazione di pena, o assenti senza licenza, perdono inoltre il diritto alla indennità per il quadrupede.

Art. 127.

Assegni durante la licenza

Ai militari indigeni in licenza la paga è ridotta della metà, ad eccezione di quando si tratti di licenza di convalescenza per infermità dipendenti da ferite, o lesioni riportate in combattimento o in servizio comandato.

Art. 128.

Casi di sospensione dell'aumento paga

L'aumento paga stabilito per i militari dello squadrone, delle batterie e del treno non è dovuto ai militari ricoverati in luoghi di cura, detenuti in attesa di giudizio o per espiazione di pena, in licenza od assenti senza licenza.

Art. 129.

Assegni agli uomini di milizia mobile

Ai militari ascritti alla milizia mobile, che fossero richiamati in servizio saranno corrisposti gli assegni stabiliti all'articolo 119 per il primo biennio di servizio.

d) Assegni alle guardie di finanza, carcerarie, forestali, ecc. agli uomini delle bande e ai personali vari.

Art. 130.

Assegni delle guardie di finanza

Le guardie di finanza, carcerarie, forestali, ecc., che prestano servizio in Colonia, hanno diritto a percepire lo stipendio di organico del grado, netto dalle tasse e ritenute prescritte dalle leggi vigenti in Italia, ed una indennità coloniale secondo la tabella seguente:

Stipendio d'Italia		Indennità coloniale corrispondente
da 0	L. 800	L 540
801	» 900	» 630
901	» 1000	» 720
1001	» 1100	» 810
1101	» 1200	» 900
1201	» 1300	» 990
1301	» 1400	» 1080
1401	» 1500	» 1160

Art. 131.

Decorrenza degli assegni

Lo stipendio di organico decorre, a carico dell'amministrazione coloniale, dal giorno dell'imbarco per la Colonia fino a tutto il giorno di sbarco in Italia per rimpatrio definitivo; l'indennità coloniale invece decorre dal giorno successivo a quello di sbarco in Colonia, e cessa col giorno precedente a quello d'imbarco per rimpatrio definitivo.

Art. 132.

Assegni minimi speciali per taluni casi

Gli agenti di custodia destinati al penitenziario di Nocra percepiscono come minimo, gli assegni giornalieri complessivi seguenti:

Capo o sottocapo guardia che abbia la direzione del reclusorio	L. 7.50
Guardia	» 5.00

Art. 133.

Riduzione o sospensione degli assegni – Licenze

La riduzione e sospensione dello stipendio e dell'indennità coloniale delle guardie di finanza, carcerarie, forestali, ecc., sono regolate secondo le prescrizioni del presente ordinamento relative agli impiegati civili, in quanto siano loro applicabili.

Rispetto alla durata delle licenze hanno lo stesso trattamento stabilito per i commessi coloniali.

Art. 134.

Accasermamento – Viaggi di servizio – Casi di malattia

Le guardie di finanza, carcerarie, forestali, ecc., sono accasermate a spese dell'amministrazione coloniale.

Nei viaggi di servizio hanno posto in 3ª classe; gli assimilati al grado di sottufficiali hanno un trattamento di vitto speciale.

In caso di malattia sono ricoverati negli stabilimenti militari di cura della Colonia, contro pagamento della retta giornaliera di lire due pei graduati e lire una e centesimi cinquanta per le guardie.

Art. 135.

Assegni delle guardie di finanza, e carcerarie indigene, dei guardafili, ecc.

Le paghe delle guardie di finanza e carcerarie indigene, dei guardafili telegrafici, e degli indigeni che eventualmente fossero arrolati e costituiti in corpi armati per il disimpegno dei servizî di carattere non militare, sono fissate dal Governatore nel limite massimo di lire 1,50 per i non graduati, di lire 2,10, 3 e 5 rispettivamente per gli assimilati al grado di muntaz, buluc basci e iusbasci.

In caso di malattia possono essere ricoverati negli stabilimenti militari di cura, contro il pagamento di una retta uguale a metà della paga. Il ricovero è gratuito quando si tratti di infermità proveniente da cause di servizio.

Art. 136.

Assegni degli uomini delle bande

Similmente con decreto del Governatore sono fissate le paghe dei capi, sottocapi, uachil e gregarî delle bande irregolari, nel limite massimo di lire otto, quattro, due ed una, rispettivamente, al giorno. Potrà essere loro concessa in casi speciali, dietro autorizzazione del Governatore, la razione viveri di cui all'art. 124.

Nel caso di malattia possono essere ricoverati negli stabilimenti di cura, alle condizioni di cui all'articolo precedente.

Art. 137.

Assegni delle ordinanze d'ufficio

Le ordinanze d'ufficio non possono avere paga superiore ad una lira al giorno.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 138.

Per la completa attuazione del presente ordinamento è stabilito un periodo di due anni dalla data in cui esso entrerà in vigore.

Art. 139.

Durante il biennio, la facoltà di conferimento a scelta dei posti di commesso e ufficiale coloniale di 5ª, 4ª, 3ª, 2ª e 1ª classe alle persone rispettivamente indicate dagli articoli relativi, potrà estendersi anche alla metà dei posti riservati alla promozione per anzianità, sempre quando non esistano ufficiali o commessi nella classe inferiore o non siano in grado di conseguirla.

Art. 140.

Durante il biennio, i posti di ufficiale e commesso di qualunque classe, potranno anche essere conferiti alle persone che, prima dell'attuazione del presente ordinamento, abbiano prestato un biennio di lodevole servizio nella Colonia, purchè siano cittadini del Regno.

Art. 141.

Gli ufficiali ed i commessi coloniali nominati a tutto il giorno precedente a quello in cui il presente ordinamento andrà in vigore saranno inscritti nel nuovo organico nella classe stessa, nella quale sono inscritti nell'organico abolito, ed acquisteranno diritto allo stipendio stabilito per tale classe.

Art. 142.

Gli ufficiali ed i commessi coloniali che, alla data in cui il presente ordinamento andrà in vigore, si troveranno a percepire, in ragione della carica coperta, un assegno superiore alla somma che loro verrà a competere colle nuove prescrizioni cumulando gli assegni e la indennità coloniale, continueranno a percepire, a titolo di *assegno personale*, la differenza, fino a che siano conservati nella carica che loro dava tale diritto, o fino a che, per effetto di promozione, non vengano ad aver diritto ad assegno uguale o superiore a quello precedentemente percepito.

Art. 143.

Gli impiegati appartenenti alle varie Amministrazioni del Regno e gli ufficiali del R. esercito, che si troveranno a prestar servizio nell'Amministrazione civile della Colonia o nel Corpo di truppe coloniali alla data in cui il presente Regolamento andrà in vigore, e che, per effetto delle nuove prescrizioni, vengano a percepire, nel complesso degli assegni, una somma inferiore a quella cui avevano precedentemente diritto, continueranno a percepire la differenza, a titolo di *assegno personale*, fino a quando per ciascuno scada l'obbligo di servizio in Colonia.

Art. 144.

Alla data in cui il presente ordinamento andrà in vigore saranno rinnovati, se necessario, i contratti e gli atti di assunzione in servizio degli impiegati avventizi della Colonia.

Art. 145.

Agli effetti del secondo capoverso dell'articolo 41, gli ufficiali del R. esercito effettivi a comandi, uffici e reparti nella Colonia allorchè il presente ordinamento andrà in vigore, saranno tutti considerati nel primo biennio di servizio decorrente dal giorno in cui ciascuno assunse l'obbligo di servizio in corso per effetto di destinazione in Colonia, di promozione o di passaggio a reparto indigeno.

Roma, 11 febbraio 1900.

Visto:
D'ordine di Sua Maestà
VISCONTI-VENOSTA.
PELLOUX.
BETTÒLO.
BOSELLI.
CARMINE.
DI SAN GIULIANO.
BONASI.
LACAVA.
SALANDRA.
BACCELLI.

Allegato A

RUOLO ORGANICO

del Corpo degli ufficiali e dei commessi coloniali (*Vedi art. 25*).

a) UFFICIALI COLONIALI.

Numero	GRADO	Stipendio per ciascun grado
4	Ufficiali coloniali di 1ª classe a . . . . L.	7000
4	» » 2ª » . . . . . »	5500
4	» » 3ª » . . . . . »	4500
4	» » 4ª » . . . . . »	3500
7	» » 5ª » . . . . . »	3000
7	» » 6ª » . . . . . »	2500
30		

b) COMMESSI COLONIALI.

Numero	GRADO	Stipendio per ciascun grado
6	Commessi coloniali di 1ª classe a . . . L.	2200
10	» » 2ª » . . . »	2000
10	» » 3ª » . . . »	1800
10	» » 4ª » . . . »	1600
12	» » 5ª » . . . »	1400
12	» » 6ª » . . . »	1200
60		

Nota. — Agli ufficiali ed ai commessi coloniali, dopo sei anni di permanenza nella stessa classe, compete un aumento corrispondente al decimo dello stipendio.

Roma, 11 febbraio 1900.

Visto: d'ordine di Sua Maestà
VISCONTI-VENOSTA.

Allegato B

a) ORGANICI CIVILI

TABELLA RIEPILOGATIVA
degli organici degli uffici e servizi civili.

		Impiegati			
		Ufficiali coloniali	Ufficiali o Commessi coloniali	Commessi coloniali	Quadrupedi
1	Ufficio di Governo (con tre direzioni)	11	1	9	18
2	Giustizia civile	1	—	6	—
3	Commissariati regionali	7	—	6	15
4	Servizio di sicurezza pubblica	—	—	—	—
5	Servizio del genio civile	4	—	4	8
6	Servizio di cassa	—	—	—	—
7	Servizio di dogana e porto	2	—	5	—
8	Servizio di posta e telegrafo	2	8	24	8
	Totali	27	9	54	49

Note.

1ª — I capi delle tre direzioni dell'ufficio di Governo, i commissari regionali ed i capi dei servizi del genio civile, di dogana e porto, di posta e telegrafo, ed eventualmente i reggenti sono nominati con decreto del Governatore.

La destinazione degli altri funzionari è fatta con lettera governatoriale.

2ª — In ciascun ufficio o servizio i funzionari si surrogano a seconda del grado o della anzianità, quando il Governatore non creda, per ragioni speciali, di disporre in modo diverso.

TABELLA N. 1.

Ufficio di Governo (con tre Direzioni).

Governatore.	
Ufficiali coloniali . . . . N.	11
Ufficiali o commessi coloniali . . . »	1
Commessi coloniali . . . »	9
Quadrupedi . . . . »	18

TABELLA N. 2.

Giustizia civile (1).

	Impiegati	
	Ufficiali coloniali	Commessi coloniali
Segretario	—	1
Cancellieri	—	3
Interpreti	1	—
Scrivani-uscieri	—	2
Totali	1	6

(1) I funzionari dell'ordine giudiziario sono destinati in Colonia dal Ministero di Grazia e Giustizia secondo l'ordinamento giudiziario vigente in Colonia.

TABELLA N. 3.

Commissariati regionali.

	Impiegati		
	Ufficiali coloniali	Commessi coloniali	Quadrupedi
Commissari regionali	6	—	—
Addetto (per Massaua)	1	—	—
Addetti	—	6	—
Quadrupedi	—	—	15
Totali	7	6	15

N. B. — Pel servizio del penitenziario di Nocra e delle carceri giudiziarie di Massaua-Asmara e Cheren sono assegnati ai Commissariati regionali un capo guardia e quattro guardie carcerarie italiane.

TABELLA N. 4.

Servizio di sicurezza pubblica.

(Nessun personale speciale).

N. B. — Il comandante della compagnia RR. carabinieri è capo del servizio la cui esecuzione è affidata alla compagnia (Vedi articolo 23).

TABELLA N. 5.

Servizio del genio civile.

	Impiegati		
	Ufficiali coloniali	Commessi coloniali	Quadrupedi
Ingegnere capo	1	—	—
Ingegneri addetti	3	—	—
Assistenti, disegnatori, scrivani	—	4	—
Quadrupedi	—	—	8
Totali	4	4	8

TABELLA N. 6.

Servizio di cassa.

(*Nessun personale speciale*).

N. B. — Il servizio di cassa è disimpegnato, in Asmara, dal personale della Tesoreria istituita con R. decreto 27 ottobre 1897; nelle altre località, per conto della Tesoreria, dagli uffici e dalle collettorie postali.

TABELLA N. 7.

Servizi di dogana e porto.

	Impiegati	
	Ufficiali coloniali	Commessi coloniali
Ricevitore della dogana di Massaua (ff. capitano di porto)	1	—
Commissario della dogana di Massaua . .	1	—
Cassiere.	—	1
Commessi pei servizi di dogana e porto a Massaua	—	3
Nocchiero di porto all'ufficio di porto di Massaua	—	1
Totali. . .	2	5

N. B. — Il ricevitore della dogana di Massaua sopraintende anche al servizio degli altri posti doganali della Colonia.

Il servizio di sorveglianza doganale è disimpegnato da 1 maresciallo o brigadiere, 6 vice brigadieri e 3 guardie di finanza italiane.

TABELLA N. 8.

Servizio di posta e telegrafi.

	Impiegati			
	Ufficiali coloniali	Ufficiali o Commessi coloniali	Commessi coloniali	Quadrupedi
Capo dell'ufficio postale e telegrafico di Massaua	1	—	—	—
Controllore del servizio postale. .	1	—	—	—
Ufficiali postali e telegrafici .	—	8	—	—
Commessi postali e telegrafici . .	—	—	24	—
Quadrupedi (muletti) . . .	—	—	—	8
Totali. . .	2	8	24	8

N. B. — Il capo dell'ufficio postale di Massaua sopraintende e dirige anche il servizio postale e telegrafico nelle altre località della Colonia.

b) ORGANICI MILITARI

TABELLA RIEPILOGATIVA *della forza dei comandi, uffici e reparti costituenti il Regio Corpo delle truppe coloniali.*

	UOMINI						QUADRUPEDI					
	italiani			indigeni				di truppa				
								da sella		da basto		
	ufficiali	impiegati civili	truppa	ufficiali	truppa	non militari	di ufficiali	cavalli	muletti	muli	muletti	muli da tiro
1. Comando delle regie truppe. . .	13	—	20	—	—	5	9	—	—	—	—	—
2. Compagnia carabinieri reali. . .	4	—	65	1	157	—	8	—	100	—	—	—
3. Compagnia cacciatori	11	—	500	—	—	—	3	—	—	—	—	—
4. Battaglioni indigeni	96	—	54	48	3660	—	102	—	54	—	186	—
5. Squadrone indigeni	3	—	3	4	122	—	7	120	—	—	6	—
6. Comando locale d'artiglieria e sezione operai . .	4	4	96	—	—	2	5	—	—	—	—	—
7. Compagnia cannonieri.	8	—	31	—	298	—	8	—	—	8	—	—
8. Batterie indigene.	8	—	16	—	358	—	16	—	22	52	236	—
9. Servizio del treno.	3	—	30	—	267	—	3	—	—	160	199	—
10. Compagnia genio.	7	1	159	—	138	—	7	—	3	—	26	—
11. Direzione dei servizi di sanità e sezione sanità . .	10	2	60	—	—	26	2	—	—	—	—	—
12. Direzione dei servizi di veterinaria	3	—	3	—	—	3	3	—	—	—	—	—
13. Servizi di vettovagliamento ed equipaggiamento .	6	—	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14. Compagnia costiera	5	—	2	4	400	—	5	—	2	—	8	—
15. Tribunale militare.	1	2	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—
16. Deposito della Colonia in Napoli .	5	—	34	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Totali . . .	187	9	1136	57	5400	37	179	120	181	220	661	1
	196 Ufficiali ed impiegati		1136 Truppa italiana	5457 Militari indigeni		37 Indigeni non militari	1362 Quadrupedi					

Tobella n. 1. — COMANDO DELLE REGIE TRUPPE.

	UOMINI italiani ufficiali	UOMINI italiani truppa	UOMINI indigeni non militari	Quadrupedi di ufficiali
Comando.				
Colonnello comandante (1) . . .	1	—	—	3
Maggiore, capo di stato maggiore (2) (3)	1	—	—	2
Capitano di stato maggiore (3) .	1	—	—	2
Ufficiali inferiori di qualunque arma (3) (4)	3	—	—	2
Ufficio di commissariato.				
Capitani commissari (5) (6) . . .	2	—	—	—
Tenente o sottotenente contabile (6).	1	—	—	—
Ufficio d'amministrazione e contabilità.				
Capitano contabile (capo ufficio) (6).	1	—	—	—
Subalterni contabili (6)	3	—	—	—
Scrivani militari (7)	—	20	—	—
Ordinanze d'ufficio	—	—	5	—
Totali . . .	13	20	5	9

(1) Ha diritto a due attendenti che sceglie tra i soldati ed ascari effettivi a reparti di truppa.

(2) Esercita le funzioni di comandante di corpo per i seguenti reparti ed uffici: comando Regie truppe, compagnia carabinieri Reali, compagnie cacciatori, compagnia costiera, squadrone indigeni, compagnia genio, servizio treno, direzione dei servizi di sanità, direzione dei servizi di veterinaria, servizio vettovagliamento ed equipaggiamento e tribunale militare.

(3) Hanno diritto ad un attendente che traggono dai soldati od ascari effettivi ai reparti di truppa, ovvero percepiscono l'assegno mensuale fissato dal Regolamento pel domestico.

(4) Un ufficiale subalterno è addetto permanentemente al comando di presidio di Massaua.

(5) Il più anziano è capo ufficio.

(6) Non hanno diritto all'attendente e percepiscono invece l'assegno fissato pel domestico dal Regolamento.

(7) Di cui 5 al comando, 3 all'ufficio di commissariato, 12 all'ufficio d'amministrazione.

Tabella n. 2. — COMPAGNIA CARABINIERI REALI.

	UOMINI italiani ufficiali	UOMINI italiani truppa	UOMINI indigeni ufficiali	UOMINI indigeni truppa	QUADRUPEDI di ufficiali	QUADRUPEDI muletti da sella
Capitano comandante .	1	—	—	—	2	—
Tenenti	3	—	—	—	6	—
Marescialli d'alloggio.	—	3	—	—	—	—
Brigadieri.	—	8	—	—	—	—
Vice-brigadieri . . .	—	9	—	—	—	—
Carabinieri	—	45	—	—	—	—
Jus-basci	—	—	1	—	—	—
Buluc-basci	—	—	—	6	—	—
Muntaz.	—	—	—	18	—	—
Zaptiè	—	—	—	133	—	—
Quadrupedi	—	—	—	—	—	100
Totali. . .	4	65	1	157	8	100

Tabella n. 3. — COMPAGNIE CACCIATORI.
(Due di 200 uomini ciascuna, ed una di 100)

	UOMINI italiani ufficiali	UOMINI italiani truppa	Quadrupedi di ufficiali
Capitani	3	—	3
Ufficiali subalterni	8	—	—
Sottufficiali	—	16	—
Caporali maggiori	—	10	—
Caporali	—	20	—
Trombettieri	—	10	—
Attendenti	—	11	—
Soldati	—	433	—
Totali . . .	11	500	3

Tabelle n. 4. — BATTAGLIONI INDIGENI.

	UOMINI				QUADRUPEDI		
	italiani		indigeni			di truppa	
	ufficiali	truppa	ufficiali	truppa	di ufficiali	muletti da sella	muletti da basto
Stato maggiore di battaglione.							
Maggiore o tenente colonnello (comandante)	1	—	—	—	2	—	—
Tenente aiutante maggioro in 2°	1	—	—	—	1	—	—
Ufficiale subalterno a disposizione	1	—	—	—	1	—	—
Ufficiale subalterno medico	1	—	—	—	1	—	—
Sottufficiali contabili o caporali di contabilità	—	2	—	—	—	2	—
Caporali maggiori o caporali trombettieri	—	1	—	—	—	1	—
Caporali maggiori o caporali aiutanti di sanità	—	1	—	—	—	1	—
Armaiuolo	—	1	—	—	—	1	—
Attendenti	—	—	—	4	—	—	—
Conducenti	—	—	—	6	—	—	—
Quadrupedi da soma	—	—	—	—	—	—	7
Totale dello stato maggiore di battaglione	4	5	—	10	5	5	7
Una compagnia.							
Capitano (comandante)	1	—	—	—	1	—	—
Tenenti	2	—	—	—	2	—	—
Jus-basci (1)	—	—	2	—	—	—	—
Sottufficiale contabile o caporale di contabilità	—	1	—	—	—	1	—
Buluc-basci	—	—	—	6	—	—	—
Muntaz	—	—	—	6	—	—	—
Trombettieri	—	—	—	4	—	—	—
Attendenti	—	—	—	3	—	—	—
Conducenti	—	—	—	6	—	—	—
Ascari	—	—	—	125	—	—	—
Quadrupedi da soma	—	—	—	—	—	—	6
Totale di una compagnia	3	1	2	150	3	1	6
Tre compagnie	9	3	6	450	9	3	18
Stato maggiore di battaglione	4	5	—	10	5	5	7
Totale di un battaglione	16	9	8	610	17	9	31
Totale di sei battaglioni	96	54	48	3660	102	54	186

N. B. — Il Governatore ha facoltà di aumentare il numero di battaglioni indigeni e di ridurre contemporaneamente gli effettivi a cinquecento uomini.

(1) Gli jus-basci sono montati su muletti di loro proprietà.

Tabella n. 5. — SQUADRONE INDIGENI.

	UOMINI				QUADRUPEDI		
	italiani		indigeni			di truppa	
	ufficiali	truppa	ufficiali	truppa	di ufficiali	cavalli	muletti da basto
Capitano (comandante)	1	—	—	—	3	—	—
Ufficiali subalterni	2	—	—	—	4	—	—
Sottufficiale contabile	—	1	—	—	—	1	—
Caporale maniscalco	—	1	—	—	—	1	—
Sellaio	—	1	—	—	—	1	—
Jus-basci	—	—	4	—	—	4	—
Buluc-basci	—	—	—	4	—	4	—
Muntaz	—	—	—	8	—	8	—
Trombettieri	—	—	—	3	—	3	—
Attendenti	—	—	—	3	—	—	—
Ascari	—	—	—	96	—	96	—
Allievo maniscalco	—	—	—	1	—	1	—
Allievo sellaio	—	—	—	1	—	1	—
Conducenti	—	—	—	6	—	—	—
Quadrupedi da basto	—	—	—	—	—	—	6
Totali	3	3	4	122	7	120	6

Tabella n. 6. — COMANDO LOCALE D'ARTIGLIERIA E SEZIONE OPERAI.

	UOMINI				
	italiani				
	ufficiali	impiegati civili	truppa	indigeni non militari	Quadrupedi di ufficiali
Comando locale.					
Maggiore (1) (2)	1	—	—	—	2
Ufficiali subalterni (2)	3	—	—	—	3
Ragionieri	—	2	—	—	—
Capitecnici d'artiglieria	—	2	—	—	—
Scrivani militari	—	—	4	—	—
Sottufficiali consegnatari	—	—	6	—	—
Sottufficiali di contabilità	—	—	1	—	—
Sezione operai.					
Sottufficiali	—	—	6	—	—
Caporali maggiori, Caporali, Trombettieri, Soldati	—	—	79	—	—
Ordinanze d'ufficio	—	—	—	2	—
Totali	4	4	96	2	5

(1) Esercita le funzioni di comandante di corpo per tutti i reparti e servizi d'artiglieria.

(2) Non hanno diritto all'attendente e percepiscono invece l'assegno mensuale pel domestico fissato dal Regolamento.

Tabella n. 7. — COMPAGNIA CANNONIERI.

	Uomini – italiani – ufficiali	Uomini – italiani – truppa	Uomini – truppa indigena	Quadrupedi – di ufficiali	Quadrupedi – muli da basto
Capitano (comandante)	1	—	—	1	—
Ufficiali subalterni	7	—	—	7	—
Sottufficiali di contabilità	—	1	—	—	—
Sottufficiali	—	15	—	—	—
Caporali maggiori	—	8	—	—	—
Trombettieri	—	—	3	—	—
Soldati	—	7	—	—	—
Buluc-basci	—	—	8	—	—
Muntaz	—	—	2	—	—
Attendenti	—	—	8	—	—
Ascari	—	—	252	—	—
Quadrupedi da basto (1)	—	—	—	—	8
Totali	8	31	298	8	8

(1) Coi quadrupedi da basto i distaccamenti provvedono ai rifornimenti d'acqua, legna, ecc., occorrenti nei forti.

Tabella n. 8. — BATTERIE INDIGENE.

	Uomini – italiani – ufficiali	Uomini – italiani – truppa	Uomini – truppa indigena	Quadrupedi – di ufficiali	Quadrupedi – di truppa – muletti da sella	Quadrupedi – di truppa – da basto – muli	Quadrupedi – di truppa – da basto – muletti
Capitano o tenente (comandante)	1	—	—	2	—	—	—
Ufficiali subalterni	3	—	—	6	—	—	—
Sottufficiale contabile	—	1	—	—	1	—	—
Sottufficiali	—	4	—	—	4	—	—
Caporale maniscalco	—	1	—	—	1	—	—
Operaio di batteria (soldato)	—	1	—	—	1	—	—
Sellaio (soldato)	—	1	—	—	1	—	—
Buluc-basci	—	—	7	—	1	—	—
Muntaz	—	—	13	—	1	—	—
Trombettieri	—	—	4	—	1	—	—
Allievi maniscalchi (ascari)	—	—	3	—	—	—	—
Allievi sellai (ascari)	—	—	3	—	—	—	—
Attendenti	—	—	4	—	—	—	—
Ascari	—	—	145	—	—	—	—
Quadrupedi	—	—	—	—	—	26	118
Totali di una batteria	4	8	179	8	11	26	118
Totali di due batterie	8	16	358	16	22	52	236

Tabella n. 9. — SERVIZIO TRENO.

	Uomini – italiani – ufficiali	Uomini – italiani – truppa	Uomini – truppa indigena	Quadrupedi – di ufficiali	Quadrupedi – da basto – muli	Quadrupedi – da basto – muletti
Ufficiali subalterni (1)	3	—	—	3	—	—
Sottufficiali contabili	—	2	—	—	—	—
Sottufficiali	—	4	—	—	—	—
Caporali maggiori o caporali	—	9	—	—	—	—
Caporali maniscalchi	—	1	—	—	—	—
Allievi maniscalchi	—	5	—	—	—	—
Sellai	—	1	—	—	—	—
Allievi sellai	—	6	—	—	—	—
Carradori	—	1	—	—	—	—
Fabbri	—	1	—	—	—	—
Buluc-basci	—	—	3	—	—	—
Muntaz	—	—	16	—	—	—
Trombettieri	—	—	3	—	—	—
Attendenti	—	—	3	—	—	—
Ascari	—	—	242	—	—	—
Quadrupedi	—	—	—	—	160	199
Totali	3	30	267	3	160	199

N. B. — La tappa di Asmara ha facoltà di arruolare in più dell'organico 10 ascari per ogni 100 quadrupedi al pascolo. I graduati per il distaccamento coi muli al pascolo sono tratti da quelli considerati nella presente tabella. Sono pure compresi nella tabella i conducenti ed i quadrupedi che il treno dovrà fornire ai varî presidi per il servizio di presidio nelle proporzioni che verranno stabilite da apposito ordine del comando delle Regie truppe.

(1) Il più anziano comanda la tappa di Asmara e funziona da capo servizio.

Tabella n. 10. — COMPAGNIA DEL GENIO.

	Uomini				Quadrupedi		
	italiani					di truppa	
	ufficiali	impiegati civili	truppa	truppa indigena	di ufficiali	muletti da sella	muletti da basto
Comando della compagnia							
Capitano (comandante) . . .	1	—	—	—	1	—	—
Ufficiali subalterni.	2	—	—	—	2	—	—
Ragionieri geometri	—	1	—	—	—	—	—
Sottufficiali contabili	—	—	1	—	—	—	—
Caporali maggiori	—	—	2	—	—	—	—
Attendenti.	—	—	—	3	—	—	—
Soldati	—	—	6	—	—	—	—
Ascari	—	—	—	2	—	—	—
Una sezione telegrafisti.							
Ufficiale subalterno	1	—	—	—	1	—	—
Sottufficiale contabile. . . .	—	—	1	—	—	—	—
Sottufficiali	—	—	3	—	—	—	—
Caporali maggiori	—	—	3	—	—	3	—
Caporali	—	—	12	—	—	—	—
Buluc-basci	—	—	—	1	—	—	—
Muntaz	—	—	—	2	—	—	—
Trombettieri	—	—	—	1	—	—	—
Attendenti.	—	—	—	1	—	—	—
Soldati	—	—	23	—	—	—	—
Ascari	—	—	—	29	—	—	—
Quadrupedi da basto o da tiro.	—	—	—	—	—	—	8
Tre sezioni zappatori							
Ufficiali subalterni.	3	—	—	—	3	—	—
Sottufficiali contabili	—	—	3	—	—	—	—
Sottufficiali	—	—	9	—	—	—	—
Caporali maggiori	—	—	6	—	—	—	—
Caporali	—	—	9	—	—	—	—
Buluc-basci	—	—	—	3	—	—	—
Muntaz.	—	—	—	9	—	—	—
Trombettieri	—	—	—	3	—	—	—
Attendenti.	—	—	—	3	—	—	—
Soldati.	—	—	81	—	—	—	—
Ascari	—	—	—	81	—	—	—
Quadrupedi da basto o da tiro.	—	—	—	—	—	—	18
Totali . . .	7	1	159	138	7	3	26

Tabella n. 11. — DIREZIONE DEI SERVIZI DI SANITÀ E SEZIONE DI SANITÀ.

	Uomini				Quadrupedi di ufficiali
	italiani			indigeni non militari	
	ufficiali	impiegati civili	truppa		
Capitani medici (1) (3)	2	—	—	—	2
Ufficiali subalterni medici (2) (3). .	7	—	—	—	—
Ufficiali subalterni contabili (3) . .	1	—	—	—	—
Farmacisti	—	2	—	—	—
Sottufficiali di contabilità o di compagnia	—	—	5	—	—
Caporali maggiori o caporali aiutanti di sanità	—	—	8	—	—
Caporali infermieri	—	—	3	—	—
Aiutanti farmacisti laureati. . . .	—	—	5	—	—
Soldati aiutanti di sanità.	—	—	9	—	—
Soldati infermieri	—	—	30	—	—
Infermieri od ordinanze, ...	—	—	—	26	—
Totali. . . .	10	2	60	26	2

(1) Il capitano medico più anziano disimpegna le attribuzioni tecniche di direttore di sanità.
(2) Di cui almeno quattro tenenti medici effettivi.
(3) Non hanno diritto all'attendente, percepiscono l'assegno mensuale pel domestico fissato dal Regolamento.

Tabella n. 12. — DIREZIONE DEI SERVIZI DI VETERINARIA.

	Uomini			Quadrupedi di ufficiali
	italiani		indigeni non militari	
	ufficiali	truppa		
Capitano o tenente veterinario (direttore) (1)	1	—	—	1
Ufficiali subalterni veterinari (1) .	2	—	—	2
Scrivani militari.	—	1	—	—
Allievi maniscalchi.	—	2	—	—
Ordinanze d'ufficio	—	—	3	—
Totali . . .	3	3	3	3

(1) Non hanno diritto all'attendente, percepiscono l'assegno mensuale pel domestico fissato dal Regolamento.

Tabella n. 13. — Servizi di vettovagliamento ed equipaggiamento.

		Ufficiali italiani	Truppa italiana
Capitano contabile (1)	consegnatari di magazzino	1	—
Tenenti o sottotenenti contabili (1)	consegnatari di magazzino	5	—
Sottufficiali		—	10
Caporali maggiori o caporali		—	8
Soldati		—	42
Totali		6	60

N. B. — Pel servizio di fatica nei magazzini possono essere assunti in servizio temporaneo, quando se ne presenti il bisogno, manovali indigeni nella quantità strettamente indispensabile.

(1) Non hanno diritto all'attendente, percepiscono l'assegno mensuale pel domestico fissato dal Regolamento

Tabella n. 14 — Compagnia costiera.

	Uomini italiani: ufficiali	Uomini italiani: truppa	Uomini indigeni: ufficiali	Uomini indigeni: truppa	Quadrupedi: di ufficiali	Quadrupedi di truppa: muletti da sella	Quadrupedi di truppa: muletti da basto
Capitano (comandante)	1	—	—	—	1	—	—
Ufficiali subalterni (1)	4	—	—	—	4	—	—
Sottufficiali contabili	—	2	—	—	—	2	—
Jus-basci	—	—	4	—	—	—	—
Buluc-basci	—	—	—	16	—	—	—
Muntaz	—	—	—	16	—	—	—
Trombettieri	—	—	—	6	—	—	—
Ascari	—	—	—	362	—	—	—
Quadrupedi da basto	—	—	—	—	—	—	8
Totali	5	2	4	400	5	2	8

(1) Degli ufficiali subalterni uno è in soprannumero a disposizione del comandante la compagnia.

Tabella n. 15. — Tribunale militare.

	Ufficiali italiani	Impiegati civili italiani	Truppa italiana	indigeni non militari
Sostituto avvocato fiscale militare	—	1	—	—
Ufficiale istruttore (1)	1	—	—	—
Sostituto segretario	—	1	—	—
Scrivani militari	—	—	2	—
Ordinanze d'ufficio	—	—	1	1
Totali	1	2	3	1

(1) Non ha diritto all'attendente e percepisce l'assegno mensuale pel domestico fissato dal Regolamento.

Tabella n. 16. — Deposito della colonia eritrea in Napoli.

	Uomini italiani: ufficiali	Uomini italiani: truppa	Quadrupedi di ufficiali	Muli da tiro
Tenente colonnello o maggiore (comandante)	1	—	1	—
Ufficiale subalterno di fanteria	1	—	—	—
Capitano contabile	1	—	—	—
Ufficiali subalterni contabili	2	—	—	—
Sottufficiali	—	9	—	—
Caporale maggiore di contabilità	—	1	—	—
Caporali	—	3	—	—
Trombettieri	—	1	—	—
Soldati (compresi gli attendenti)	—	20	—	—
Quadrupedi da tiro	—	—	—	1
Totali	5	34	1	1

Roma, 11 febbraio 1900.

Visto: *d'ordine di Sua Maestà*
VISCONTI-VENOSTA
PELLOUX.

MINISTERO DELL' INTERNO

1900.

Ordinanza di Sanità Marittima - Numero 6

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Essendo ufficialmente constatata l'esistenza della peste bubbonica in Aden;

Viste le Ordinanze di Sanità Marittima 8 maggio 1897, n. 3; 15 luglio 1897, n. 6, e 24 gennaio 1900, n. 1;

Vista la legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (serie 3ª);

Vista la Convenzione sanitaria internazionale di Venezia, 19 marzo 1897;

Decreta:

Il porto di Aden è dichiarato infetto di peste bubbonica, ed alle navi provenienti dal medesimo dovranno quindi applicarsi le disposizioni delle succitate Ordinanze.

Le relative operazioni di Sanità Marittima si effettueranno esclusivamente nei porti di Genova, Livorno, Napoli, Palermo, Messina, Brindisi e Venezia, che soli potranno perciò essere primo scalo di approdo di dette navi.

I signori Prefetti delle provincie marittime sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Roma, addì 25 febbraio 1900.

Pel Ministro
BERTOLINI.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

ELENCO degli Italiani deceduti in Marsiglia durante il 4° trimestre 1899.

1. Amprimo Giuseppe, d'anni 35, nato a Giaveno, morto il 24 novembre.
2. Arnaldi Giuseppe, d'anni 44, nato a Castellaro, morto il 4 dicembre.
3. Agù Giovanni, d'anni 56, nato a Crissolo, morto il 20 id.
4. Amaraschi Adele, d'anni 79, nata a Livorno, morta il 27 id.
5. Asplanato Maria, d'anni 79, nata a Gaeta, morta il 30 id.
6. Brun Francesco, d'anni 45, nato a Chiomonte, morto il 6 id.
7. Bestagno Giacomo, d'anni 71, nato a Perinaldo, morto il 16 id.
8. Barone Pasquale, d'anni 60, nato a Procida, morto il 20 id.
9. Bonetto Matteo, d'anni 10, nato a Paesana, morto il 21 id.
10. Bacigalupi Giovanni Battista, d'anni 72, nato a Chiavari, morto il 21 id.
11. Bonaccorsi Antonio, d'anni 44, nato a Pescia, morto il 22 id.
12. Besucco Carolina, d'anni 29, nata ad Argentera, morta il 23 id.
13. Barsanti Ranieri, d'anni 36, nato a Pisa, morto il 23 id.
14. Bianco Teresa, d'anni 45, nata a Castino, morta il 30 id.
15. Bortolo Vincenza, d'anni 49, nata a Sassari, morta il 3 novembre.
16. Bertolto Maria, d'anni 51, nata a Fenile, morta il 16 id.
17. Boeri Luigia, d'anni 17, nata a Bussana, morta il 17 id.
18. Brinatti Felicita, d'anni 65, nata a Rossana, morta il 25 id.
19. Bertocci Chiara, d'anni 23, nata ad Elena, morta il 28 id.
20. Bacigalupo Giovanni Battista, d'anni 35, nato a Santo Stefano d'Aveto, morto il 28 id.
21. Benotto Lucia, d'anni 47, nata a Meana di Susa, morta il 9 ottobre.
22. Bobone Giacomo, d'anni 65, nato a Coldirodi, morto il 20 id.
23. Barberis Melchiorre, d'anni 49, nato a Lavriano, morto il 23 id.
24. Biancheri Antonietta, d'anni 79, nata a Borghetto, morta il 31 ottobre.
25. Ciricci Elisa, d'anni 3?, nata a Livorno, morta il 5 id.
26. Criscuolo Angela, d'anni 65, nata a Sorrento, morta l'8 id.
27. Chiardola Spirito, d'anni 33, nato a Sambuca, morto il 15 id.
28. Cotella Giovanna, d'anni 56, nata a Salassa, morta il 23 novembre.
29. Corradi Angiolo, d'anni 77, nato a S. Polidoro, morto il 24 id.
30. Costella Marianna, d'anni 31, nata a Borgotaro, morta il 25 id.
31. Colli Giuseppina, d'anni 64, nata a Livorno, morta il 26 id.
32. Cornacchiari Maria, d'anni 38, nata ad Iseo, morta il 5 dicembre.
33. Cinaretto Giovanni, d'anni 70, nato a Sampeyre, morto il 12 id.
34. Caracuzzo Domenico, d'anni 35, nato ad Itri, morto il 14 id.
35. Coppini Olimpio, d'anni 51, nato a Mantova, morto il 12 id.
36. Caduchi Venanzio, d'anni 43, nato a Pisa, morto il 20 id.
37. Co Andrea, d'anni 46, nato a Sant'Antonino, morto il 22 id.
38. Caramello Eugenio, d'anni 72, nato a Narsole, morto il 29 id.
39. Chelli Dante, d'anni 42, nato a ?, morto il 29 id.
40. Canessa Margherita, d'anni 24, nata a ?, morta il 30 id.
41. Costagliola Nicoletta, d'anni 28, nata a ?, morta il 31 id.
42. David Louisa, d'anni 45, nata a Villar Pellice, morta il 21 id.
43. Delbecchi Vincenzo, d'anni 67, nato a ?, morto il 26 id.
44. Druda Rosa, d'anni 55., nata a ?, morta il 27 id.
45. Di Domenico Silvestro, d'anni 43, nato a ?, morto il 29 id.
46. De Matteis Vincenzo, d'anni 61, nato a ?, morto il 30 id.
47. Delbono Stefano, d'anni 78, nato a Vado, morto il 22 novembre.
48. Fiandini David, d'anni 49, nato a Demonte, morto il 12 ottobre.
49. Finizola Francesco, d'anni 42, nato a Vibonati, morto il 7 novembre.
50. Ferrigna Giuseppe, d'anni 48, nato a Formia, morto il 7 id.
51. Fornaron Margherita, d'anni 58, nata a Prarostino, morta il 7 id.
52. Frisat Gio., d'anni 35, nato a Perosa Argentina, morto il 23 id.
53. Ferro Teresa, d'anni 67, nata a Gaeta, morta il 24 id.
54. Frugone Gio. Batta, d'anni 83, nato a Genova, morto il 13 dicembre.
55. Ferretti Francesco, d'anni 47, nato a Fontanigorda, morto il 20 id.
56. Gerbaudo Bianca, d'anni 79, nata a Porto Maurizio, morta il 4 id.
57. Guglielmino Gio., d'anni 60, nato a Pinasca, morto il 4 id.
58. Guilini Stella, d'anni 68, nata a Torre Annunziata, morta il 14 id.
59. Galatola Nicola, d'anni 81, nato a Procida, morto il 16 id.
60. Garnero Chiaffredo, d'anni 29, nato ad Isasca, morto il 23 id.
61. Garrone Maria, d'anni 47, nata ad Acqui, morta il 23 id.
62. Gossetti Tommaso, d'anni 51, nato a Turati, morto il 26 id.
63. Gilino Carlo, d'anni 55, nato a Torino, morto il 31 id.
64. Giordano Giuseppe, d'anni 41, nato a Cavour, morto il 6 novembre.
65. Gobbi Lorenzo, d'anni 32, nato a Borgo, morto il 22 id.
66. Gastaldi Francesco, d'anni 40, nato a Vessalico, morto il 2 ottobre.
67. Gordolano Carlo, d'anni 19, nato a Napoli, morto il 9 id.
68. Iolle Angela, d'anni 77, nata a Chiomonte, morta il 22 dicembre.
69. Leoncini Giacomo, d'anni 73, nato a Campoligure, morto il 21 novembre.

70. Laura Francesca, d'anni 76, nata a Meta, morta il 23 novembre.
71. Lesin Antonio, d'anni 60, nato a Nesso, morto il 29 id.
72. Lucchesi Antonino, d'anni 39, nato a Borgo a Mozzano, morto il 20 dicembre.
73. Luppi Clementina, d'anni 35, nata a Livorno, morta il 28 dicembre.
74. Lombardo Chiaffredo, d'anni 76, nato a Paesana, morto il 29 id.
75. Lino Gio. Batta, d'anni 71, nato a Triora, morto il 28 id.
76. Musso Rosa, d'anni 76, nata ad Alba, morta il 2 ottobre.
77. Merlin Pietro, d'anni 35, nato a Bardonecchia, morto l'11 id.
78. Mida Caterina, d'anni 60, nata a Rivarolo, morta il 13 id.
79. Maccario Maria, d'anni 26, nata a Paesana, morta il 21 id.
80. Muzzi Angela, d'anni 57, nata a Milano, morta il 22 id.
81. Mosconi Rosa, d'anni 34, nata a ?, morta il 22 id.
82. Manfredo Maria, d'anni 58, nata a Laino Castello, morta il 23 id.
83. Mezzo Luigi, d'anni 54, nato a Gaeta, morto il 24 id.
84. Modena Maria, d'anni 50, nata a Ceriana, morta il 20 novembre.
85. Massa Maria, d'anni 44, nata a Sorrento, morta il 21 id.
86. Moltrel Giovanni, d'anni 47, nato a Calci, morto il 30 id.
87. Martin Giovanni, d'anni 34, nato a Bobbio Pellice, morto il 17 dicembre.
88. Maresca Giovanna, d'anni 3, nata a Torre Annunziata, morta il 20 id.
89. Musso Maria, d'anni 41, nata a Castelnuovo d'Asti, morta il 23 id.
90. Marcellin Maria Rosa, d'anni 42, nata a Pragelato, morta il 24 id.
91. Morandi Elia, d'anni 62, nato a Brinzio, morto il 22 id.
92. Mori Enrico, d'anni 43, nato a ?, morto il 29 id.
93. Novaro Antonio, d'anni 74, nato a Porto Maurizio, morto il 26 id.
94. Odello Giovanni, d'anni 38, nato a Rocca de' Baldi, morto il 16 id.
95. Pontiggia Anselmo, nato a Monte Olimpea, morto l'8 ottobre.
96. Pittavino Antonio, nato a Venasca, morto il 20 id.
97. Prone Giacomo, d'anni 72, nato a Cavour, morto il 24 id.
98. Parodi Tomasina, d'anni 75, nata a Rossiglione, morta il 29 id.
99. Paoli Giovanni, d'anni 57, nato a Lucca, morto il 20 dicembre.
100. Pralavorio Giacinto, d'anni 67, nato a Pettinengo, morto il 21 id.
101. Peirano Maria, d'anni 59, nata ad Oncino, morta il 23 id.
102. Pradines Maurizia, d'anni 83, nata a Porto Maurizio, morta il 27 id.
103. Perron Claudio, d'anni 60, nato ad Oulx, morto il 27 id.
104. Profeti Angelo, d'anni 39, nato a Pescaglia, morto il 27 id.
105. Picca Margherita, d'anni 35, nata a Paesana, morta il 28 id.
106. Pilato Antonio, d'anni 50, nato a ?, morto il 30 id.
107. Pesce Stefano, d'anni 61, nato a ?, morto il 31 id.
108. Polle Angelo, d'anni 77, nato a Rapallo, morto il 22 id.
109. Ribet Giovanni, d'anni 81, nato a Perosa Argentina, morto il 25 ottobre.
110. Re Giuseppe, d'anni 69, nato a Porto Maurizio, morto il 26 id.
111. Ricca Maria, d'anni 71, nata a Rezzo, morta il 15 dicembre.
112. Riga Anna, d'anni 78, nata a Canova, morta il 21 id.
113. Reynaud Maria, d'anni 25, nata a ?, morta il 28 id.
114. Rambaldi Francesco, d'anni 73, nato a ?, morto il 31 id.
115. Richiardone Giovanni, d'anni 66, nato a Pinasca, morto il 28 id.
116. Sacchi Lorenzo, d'anni 46, nato a Cassinagrossa, morto il 20 ottobre.
117. Schettino Casello, d'anni 30, nato a Castellammare di Stabia, morto il 25 id.
118. Spinelli Bartolomeo, d'anni 70, nato a Sassello, morto il 27 ottobre.
119. Scevier Virginia, d'anni 39, nata a Recco, morta il 14 novembre.
120. Scotto Antonio, d'anni 47, nato a Reggio, morto il 16 id.
121. Strauto Nunziata, d'anni 19, nata a Ferrandina, morta il 24 id.
122. Sabeyni Antonio, d'anni 66, nato a Valgrana, morto il 26 id.
123. Scotto Maria, d'anni 89, nata a Procida, morta l'8 dicembre.
124. Sollazzo Antonio, d'anni 29, nato a Procida, morto il 16 id.
125. Salani Maria, d'anni 66, nata a Pescia, morta il 23 id.
126. Solari Maria, d'anni 75, nata ad Oneglia, morta il 27 id.
127. Scotto Savina, d'anni 69, nata a Procida, morta il 29 id.
128. Ulivi Giuseppe, d'anni 22, nato a ?, morto il 22 id.
129. Vincent Giovanni Battista, d'anni 55, nato a Saluzzo, morto l'11 ottobre.
130. Viglino Angela, d'anni 8, nata a Stella, morta il 21 id.
131. Virgili Giovanni, d'anni 46, nato a Cascina, morto il 25 id.
132. Villani Onofrio, d'anni 52, nato a Castellammare, morto il 29 id.
133. Vola Caterina, d'anni 45, nata a Vesine, morta il 20 dicembre.
134. Viora Domenico, d'anni 70, nato a Peraldo, morto il 26 id.
135. Vacca Maurizio, d'anni 60, nato a Zuccarello, morto il 27 id.
136. Zioli Vito, d'anni 61, nato a Santa Croce Marcano, morto il 13 ottobre.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Servizio della Proprietà Industriale

Trasferimento di privativa industriale N. 2095.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale dal titolo: « Impiego del rodanato rameoso nella fabbricazione dei fiammiferi di qualunque specie », originariamente rilasciata ai sigg. Purgotti dott. Luigi e Purgotti prof. Antonio, a Perugia, come da attestato delli 16 giugno 1899, n. 51624 del Registro Generale, fu trasferita per intiero alla Ditta Maddalena Coccolo, ad Udine, in forza di cessione totale firmata dalle parti davanti al sig. Rubbazzei Alessandro, notaio pubblico ad Udine, addì 23 settembre 1899, debitamente registrata all'Ufficio Demaniale di Udine il giorno 29 detto, al n. 874, atti privati, e presentata pel visto all'Ufficio della Proprietà Industriale, addì 22 dicembre 1899, ore 15.30.

Roma, il 23 febbraio 1900.

Il Direttore della Divisione III
CALLEGARI.

Trasferimento di privativa industriale N. 2096.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale dal titolo: « Forno tubolare economico, sistema Lambruschini », originariamente rilasciata al sig. Lambruschini Pietro, a Genova, come da attestato delli 9 gennaio 1899, n. 49790 del Registro Generale, fu trasferita per intiero al sig. Grassi Riccardo, a Milano, in forza di cessione totale firmata dalle parti a Milano addì 1° dicembre 1899, debitamente registrata all'Ufficio Demaniale di Milano il giorno 11 detto, al n. 9328, vol. 1019, atti privati, e presentata pel visto alla Prefettura di Milano, addì 15 dicembre 1899, ore 16.

Roma, il 25 febbraio 1900.

Il Direttore della Divisione III
CALLEGARI.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO *(Portafoglio)*

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione, è fissato per oggi, 1° marzo, a lire 107,08.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro.

28 febbraio 1900.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati	5 % *lordo*	100,51 1/4	98,51 1/4
	4 1/2 % *netto*	110,91 3/4	109,79 1/4
	4 % *netto*	100,17 1/2	98,17 1/2
	3 % *lordo*	62,57	61,37

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO – Mercoledì 28 febbraio 1900

Presidenza del Presidente SARACCO.

La seduta è aperta (ore 15.50).

CHIALA, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, il quale viene approvato.

Discussione del progetto di legge: « Modificazione alla legge 6 agosto 1891, n. 483, per il servizio di vendita dei sali e tabacchi » (N. 1).

CARMINE, ministro delle finanze. Consente che la discussione si apra sul progetto dell'Ufficio centrale, riservandosi di proporre modificazioni ad alcuni articoli.

CHIALA, segretario, dà lettura del progetto di legge.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

PECILE. Fa una sola raccomandazione al ministro.

In Italia si fa poco uso del sale pastorizio, in parte perchè è poco conosciuto, in parte perchè vi sono troppe formalità per la vendita, in parte perchè le rivendite hanno una specie di ripugnanza a smerciare cotesto sale.

Nota che il consumo di sale pastorizio corrisponde alla trentesima parte del consumo che si fa delle altre qualità di sale necessario per l'alimentazione umana.

Se si potesse popolarizzare il consumo del sale pastorizio e venderlo a sole L. 12 il quintale, le finanze dello Stato ricaverebbero un guadagno di circa 21 milioni di lire.

Per aumentare il consumo del sale pastorizio certo non basterà breve tempo: vorrebbe che fosse stabilita una rivendita in ciascun Comune ove esistono animali, dispensando il certificato del sindaco, necessario per ottenere la fornitura del sale, dal bollo che in oggi si esige.

A diradare poi l'ignoranza degli agricoltori sarebbe sufficiente una ben organizzata propaganda da parte della Società degli agricoltori italiani.

Spera che il ministro saprà vincere gli eccessivi scrupoli dell'amministrazione dei sali e tabacchi e tradurre in atto le sodisfacenti risposte date ad analoghe raccomandazioni nell'altro ramo del Parlamento.

CARMINE, ministro delle finanze. Ricorda le risposte date nell'altro ramo del Parlamento, citate dal senatore Pecile, ed è lieto di confermarle oggi in Senato.

La causa principale degli ostacoli che incontrano gli agricoltori per provvedersi del sale pastorizio, sta nella località delle rivendite.

Egli promise già che avrebbe provveduto che almeno una rivendita in ogni Comune fosse fornita di sale pastorizio, e che questo fosse venduto ai Comizî agrari, all'ingrosso, a prezzo di favore, per agevolare ad essi la vendita al minuto.

Crede che si potrà accordare il rimborso delle spese per il trasporto del sale pastorizio dallo spaccio all'ingrosso, nei luoghi di rivendita.

Non fa assicurazioni formali, ma dichiara che studia la questione.

Promette di accordare tutte le agevolazioni; però non può togliere l'obbligo del bollo al certificato del Sindaco, perchè ciò sarebbe contrario alla legge sul bollo.

PECILE. Ringrazia il ministro delle fatte dichiarazioni. Ripete che il facilitare la rivendita del sale pastorizio gioverà alle finanze dello Stato ed all'agricoltura.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

Senza discussione si approva l'articolo 1.

CARMINE, ministro delle finanze. All'articolo 2, prega l'Ufficio centrale di accettare una modificazione a questo articolo, affinchè la preferenza conceduta alle guardie di finanza non sia così assoluta come appare dalla dizione dell'articolo. Propone quindi che si sopprima l'ultimo periodo e si aggiungano le parole « e con speciale riguardo ai concorrenti che fossero pensionati o congedati dal Corpo delle guardie di finanza ».

DI MARZO, relatore. Dichiara che l'Ufficio centrale, nel fare la sua proposta, fu mosso da un principio di equità verso le guardie di finanza. Osserva quanto sia difficile e meritevole di considerazione il servizio di quelle guardie.

Pur tuttavia, a nome dell'Ufficio centrale, dichiara di accettare la modificazione proposta dal ministro delle finanze.

PRESIDENTE. Rilegge l'articolo 2, modificato nel senso proposto dal ministro delle finanze, e lo pone ai voti.

(Approvato).

Senza discussione si approvano gli articoli 3 a 7.

CARMINE, ministro delle finanze. All'articolo 8 propone una aggiunta. Crede che si debba usare un riguardo al commesso, quando abbia prestato servizio per un certo notevole periodo di tempo, per conto dell'appaltatore.

Secondo le disposizioni oggi in vigore, i commessi sono esclusi completamente; quindi l'opportunità dell'aggiunta da lui proposta e che riconosce nei commessi, che si trovano in date condizioni, la facoltà di poter fare il contratto per la rivendita.

L'aggiunta ch'egli propone è la seguente:

« Quando gli attuali appaltatori non accudiscano personalmente alla rivendita, è in facoltà del Ministero di consentire, sovra proposte delle intendenze di finanza, la rinnovazione dell'appalto alle suespresse condizioni ai commessi debitamente autorizzati che abbiano rappresentato l'appaltatore per almeno la metà della durata dell'appalto ».

DI MARZO, relatore. Dichiara che l'Ufficio centrale accetta in linea d'equità l'aggiunta proposta dal ministro delle finanze.

SAREDO. Propone che nell'aggiunta si dica: « Quando gli appaltatori siano autorizzati a non gerire personalmente la rivendita », affinchè non vi sia contraddizione fra l'articolo in discussione e l'aggiunta proposta.

DI MARZO, relatore. Dimostra che la contraddizione lamentata dal senatore Saredo non esiste.

CARMINE, ministro delle finanze. Spiega il concetto della sua aggiunta, secondo la quale gli pare non ci sia contrasto con la disposizione della legge vigente.

SAREDO. Si dichiara soddisfatto delle spiegazioni avute, ma nota che con la formula proposta diviene quasi normale la gestione delle rivendite fatte da commessi e così ciò che è eccezione diventa regola.

Ad ogni modo non insiste nella sua proposta.

CARMINE, ministro delle finanze. Aggiunge altri chiarimenti sull'aggiunta da lui proposta che è, a suo avviso, più severa delle disposizioni attualmente in vigore.

PRESIDENTE. Mette ai voti l'articolo 8 con l'aggiunta proposta dal ministro.

(Approvato).

Senza discussione si approva l'articolo 9.

SAREDO. All'articolo 10 vorrebbe si dicesse « è ammesso ricorso al ministro » e non al Ministero.

CARMINE, ministro delle finanze, e DI MARZO, relatore, accettano.

L'articolo 10 è approvato con la modificazione proposta dal senatore Saredo.

Senza discussione si approva l'articolo 11.

SAREDO All'articolo 12 propone si dica « spetterà alla Giunta municipale se richiesta », invece di « spetterà alle autorità municipali ».

CARMINE, ministro delle finanze, e DI MARZO, relatore, accettano.

L'articolo 12 è approvato, con la modificazione proposta dal senatore Saredo.

Il progetto di legge è rinviato allo scrutinio segreto.

Discussione sul progetto di legge : « Provvedimenti definitivi per gli Istituti di previdenza del personale ferroviario » (N. 28).

LACAVA, ministro dei lavori pubblici. Consente che la discussione si apra sul progetto concordato tra il Ministero e l'Ufficio centrale, eccettuato l'articolo 21.

DI PRAMPERO, segretario. Dà lettura del progetto di legge.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

ROUX, relatore. Dà brevi schiarimenti sugli emendamenti concordati fra l'Ufficio centrale ed i ministri dei lavori pubblici, del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio.

Il primo emendamento all'articolo 2 è di pura forma.

All'articolo 3 il Governo ha proposto che il patrimonio derivante dai depositi volontarî dei compartecipanti venisse accreditato in conto separato.

All'art. 6 si propone un'aggiunta, per la quale i diritti relativi alla riscossione delle somme accumulate colle ritenute e cogli interessi, non possono esercitarsi nei casi di licenziamento per motivi di disciplina.

La modificazione introdotta all'articolo 8 è diretta ad evitare una possibile commercialità delle indennità.

Più radicali sono le riforme introdotte al titolo II, che tratta degli statuti delle Casse di pensioni e di mutuo soccorso.

L'oratore enumera le varie modificazioni e dà ragione di esse, ricordando le raccomandazioni fatte, dall'Ufficio centrale al Governo, sulla formazione degli statuti.

Quanto alle riforme apportate al titolo III, che riguarda i provvedimenti relativi al disavanzo esistente nelle Casse pensioni e di mutuo soccorso, il relatore dice che la Commissione ha ritenuto opportuno accettarle, perchè lasciano maggiore libertà al Governo e si tutelano meglio gli interessi della verità e della giustizia.

Dell'articolo 21, sul quale non è intervenuto accordo fra Governo e Ufficio centrale, si riserva di parlare, quando, a suo tempo, verrà in discussione.

FINALI. Nella dotta ed esauriente relazione del progetto di legge vi è una parte preliminare, nella quale si accenna all'azione del ministro dei lavori pubblici nel 1890, in quanto riguarda gl'Istituti di previdenza del personale ferroviario.

In detta relazione è fatta una riserva per tale azione.

Quel ministro s'inspirò solamente al sentimento del dovere e crede che anche oggi non abbia bisogno di giustificazioni.

Espone qual fossero nel 1890 le condizioni degli Istituti di previdenza e delle varie Casse ed il bisogno che vi era di un riordinamento, specialmente per colmare i notevoli disavanzi che già esistevano in quelle Casse, si varie ed aventi norme diverse.

Era necessario provvedere con tutta urgenza perchè non peggiorasse lo stato delle cose.

Il problema era gravissimo, irto di difficoltà, complicatissimo.

I progetti di nuovi statuti non furono presentati che tardi dalle Società ferroviarie; essi furono sottoposti all'esame di abili e zelanti funzionari del Ministero dei lavori pubblici. La Commissione, composta di questi funzionari, presentò la sua relazione al ministro, il quale chiese anche il parere del Consiglio di Stato.

Questi ritenne che i nuovi statuti dovessero avere l'approvazione del Governo.

Ed il ministro d'agricoltura e commercio, il ministro del tesoro, quest'ultimo con alcune riserve, diedero la loro adesione all'approvazione dei nuovi statuti. Questi furono nuovamente sottoposti all'esame di una Commissione; dopo il quale gli statuti furono approvati il 14 novembre 1889. Però quei due Ministeri con lettera posteriore all'approvazione degli statuti disdissero l'adesione già data.

Ed il ministro dei lavori pubblici del 1890, quantunque gli statuti fossero stati approvati in via provvisoria, restò vivamente preoccupato di tale fatto; sottopose, quindi, alla Commissione, che li trovò esagerati, gli studi critici di un direttore generale d'una Società d'assicurazione.

È vero chè in questi anni la condizione delle Casse di previdenza è peggiorata; in massima parte ciò si deve alla circostanza che i calcoli sono basati sulla durata media del servizio dell'impiegato e di quella della pensione.

È facile che tali calcoli non rispondano al fatto.

Dopo l'approvazione provvisoria di quegli statuti, il ministro non rimase in ufficio che soli tre mesi.

Egli allora non commise alcun arbitrio, nè può rispondere delle conseguenze di un decennio e più posteriore alla sua azione, durante il quale si è prolungato lo stato provvisorio.

Dubita però che neppure con l'attuale progetto, si arriverà in porto, si possa provvedere in modo definitivo al grave problema delle Casse di previdenza per il personale ferroviario.

Egli si augura che ciò avvenga. Ad ogni modo, l'opera del ministro del 1890, per le ragioni esposte, non crede possa meritare alcuna critica da parte del Senato.

ROUX, relatore. Risponde brevemente al senatore Finali, che ringrazia degli elogi fatti alla relazione.

Egli ha grande stima e fiducia nel senatore Finali; nega però che nella relazione si sia per un solo momento voluto mettere in dubbio la rettitudine dell'opera del senatore Finali come ministro dei lavori pubblici.

La relazione nella sua prima parte non è che una cronaca documentata della questione che oggi si agita in Senato, nè si può dire che la sua conclusione sia contraria, o menomi in qualche modo l'opera del senatore Finali.

Richiama la sua attenzione su un altro punto della relazione, ove il relatore ha dichiarato e raccomandato al Governo di sostenere, dovunque sia possibile, tutte le ragioni che l'on Finali ha oggi esposte in Senato.

Dunque, il ministro dei lavori pubblici del 1890, non è stato affatto censurato dall'Ufficio centrale.

Prega il senatore Finali di volersi persuadere che l'Ufficio centrale non ha dato nessun giudizio contrario all'opera sua, che anzi ha elogiato, e lo prega pure di volersi unire all'augurio che egli fa, che questi provvedimenti possano una buona volta giungere in porto.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

BORGNINI. All'articolo 1° prega il presidente che si prenda atto della dichiarazione ch'egli, benchè presente, intende astenersi dalla discussione di questo disegno di legge, dalla relativa votazione palese degli articoli e dalla votazione a scrutinio segreto.

Senza discussione sono approvati gli articoli dall'1 al 5.

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Levasi (ore 18,30).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO - Mercoledì 28 febbraio 1900
SEDUTA ANTIMERIDIANA

Presidenza del Presidente COLOMBO.

La seduta comincia alle ore 10.

Discussione del disegno di legge per modificazioni dei servizi postali e commerciali marittimi.

SCIACCA DELLA SCALA propone la seguente aggiunta.

« Il ministro delle poste e dei telegrafi è autorizzato a stipulare, in sostituzione di quanto erasi stabilito nel suddetto primo comma del n. 3, l'istituzione di un viaggio fra Tripoli e Bengasi, toccando Misurata ed altri scali della Cirenaica e viceversa, con coincidenza all'andata e al ritorno a Tripoli, o nello stesso giorno, col battello che da Genova-Siracusa-Malta-Tripoli va a Tunisi e viceversa ».

Loda il Governo per avere migliorato la linea Napoli-Tunisi e per l'intendimento di sviluppare commerci e rapporti fra l'Italia, Tripoli e la Cirenaica. Però, la linea che si vuole sovvenzionare non raggiunge lo scopo, poichè il Governo instituisce un servizio fra Malta, Tripoli, Bengasi senza ritorno per Tripoli, ma per Malta e non per l'Italia.

Tale linea, dice l'oratore, potrà convenire alla Società di navigazione, a Malta, ma non ai commerci ed ai rapporti fra l'Italia e quel cuneo fra l'Interland inglese e quello francese che, per consentimento di tutti e per molteplici ragioni è destinato all'influenza commerciale italiana. In tal caso, l'oratore non comprende la sovvenzione dello Stato. La stessa relazione ministeriale afferma che nella Cirenaica i prodotti italiani ci vanno di traforo, pochi e indirettamente per mano dei Maltesi.

Ora un servizio che fa di Malta la testa di linea, non farebbe che perpetuare tale stato di cose a danno nostro. La mancanza di ritorno da Bengasi a Tripoli non sviluppa i rapporti di tutta la costa, e ciò a danno del commercio italiano. L'oratore propone invece che si sopprima il tratto da Malta a Tripoli e da Bengasi a Malta, ed invece s'instituisca un servizio fra Tripoli e Bengasi e viceversa in coincidenza a Tripoli, all'andata ed al ritorno, col battello che, partendo da Genova per Livorno, Napoli, Siracusa, Malta e Tripoli va a Tunisi e viceversa.

In tale modo, lo Stato sovvenzionerà minore numero di leghe pel nuovo servizio, ed avrà instituito un servizio utile ed efficace in diretta comunicazione con tutti i porti italiani, fra l'Italia e quella fertile regione di cui l'on. ministro delle Poste decanta la ricchezza, la storia, le tradizioni, ma che di fatto, col servizio proposto, a spese dell'Italia, metterebbe a beneficio di Malta.

Del resto, il servizio, com'è proposto da lui, conclude l'oratore, è previsto dalla legge del 22 aprile 1893 ed esorta il patriottismo dell'on. Di San Giuliano a non danneggiare, con un errore, gli interessi di ogni ordine, attuali e futuri che si legano a quella parte così importante dell'Africa mediterranea, come bene afferma la relazione ministeriale — Egli confida che la modificazione da lui proposta sia un vantaggio attuale e futuro dell'Italia. (Benissimo!)

DI SANT'ONOFRIO si associa alle considerazioni e alla proposta dall'on. Sciacca della Scala. Accenna alle necessità di dare il maggiore svolgimento possibile ai servizi nel Mediterraneo e nell'Adriatico, i due mari che costituiscono veramente i polmoni dai quali trae vita il nostro paese. E la storia ce lo dimostra.

Dà quindi lode al ministro Di San Giuliano e al suo predecessore, l'on. Nasi, che hanno concretato i provvedimenti ora in discussione.

È lieto che si sia stabilito un servizio di cabotaggio sulla Costa Tripolina perchè sarà di non lieve vantaggio per lo sviluppo dei nostri commerci.

Accenna alla importanza, rispetto all'Italia, della costa Tripolina, e ricorda ciò che ne scrissero il Robecchi Brichetti e il Camperio, alla memoria del quale rende omaggio.

A Tripoli perciò dobbiamo fare una politica non di conquista, ma di forte espansione commerciale, che potrebbe preparare anche una colonia di popolamento.

Dobbiamo farci amici della Turchia, propugnandone l'integrità onde difendere i nostri interessi. L'azione del Governo non deve limitarsi al solo servizio postale, ma questo servizio deve fare parte di un complesso di altri provvedimenti che mirino allo sviluppo dei nostri traffici e all'aumento della nostra influenza.

Si unisce alle considerazioni svolte dall'on. Sciacca della Scala circa la necessità di un servizio diretto fra l'Italia e la Tripolitania, e anche di soddisfare i legittimi desideri della città di Venezia.

Riportandosi ad analoga raccomandazione fatta il primo marzo 1893, chiede al Governo di assicurare un migliore servizio alle isole Eolie crescendo gli approdi, destinandovi vapori più moderni, e crescendo la sovvenzione alla compagnia. Quelle isole descritte recentemente in un'opera splendida dall'Arciduca Salvatore d'Austria, sono una delle parti più incantevoli del nostro paese, e il Parlamento italiano ha il dovere di tenerle nel debito conto (Approvazioni).

TECCHIO, in nome anche degli onorevoli Tiepolo, Selvatico e molti altri deputati, parla contro il presente disegno di legge.

Fa rilevare che questo disegno di legge offende gl'interessi e viola i diritti di Venezia con vantaggio esclusivo di Trieste e Marsiglia compromettendo interessi nazionali.

Come naturale conclusione delle sue osservazioni, dovrebbe presentare una proposta sospensiva; ma non volendo pregiudicare altri interessi che sono impegnati in questo disegno di legge, si limita a raccomandare l'emendamento presentato insieme ad altri molti colleghi.

Conclude dicendo che Venezia è pronta a qualunque sacrificio che sia imposto dall'interesse generale, ma non può rinunciare ai suoi diritti per riguardo ad interessi particolari. Spera che il ministro vorrà accettare un accomodamento: in caso contrario l'oratore pregherà la Camera di respingere il disegno di legge (Vive approvazioni).

DI SAN GIULIANO, ministro delle poste e telegrafi (Segni d'attenzione). Devo subito respingere l'accusa che il Governo con questo disegno di legge abbia offeso gli interessi di Venezia e dell'Adriatico, e nota che è un pregiudizio da sradicare quello che vi siano regioni sacrificate ad altre (Bene — Commenti).

Istituisce poi un confronto fra le sovvenzioni accordate ai servizi dell'Adriatico in confronto a quelli del Tirreno, e ne deduce che vi è quasi la stessa proporzione col rispettivo movimento commerciale.

Rileva come il commercio del porto di Venezia segna un movimento ascendente, ma osserva che non sono le sovvenzioni maggiori o minori del Governo quelle che possono far vincere la seria concorrenza che a Venezia fa il porto di Trieste.

Al Governo s'imponeva la necessità di contemperare gli interessi di Venezia con quelli generali della nazione, senza però che Venezia ne ricevesse alcun danno; ed il Governo crede colle sue proposte di avere dato la soluzione più conveniente al problema.

Il Governo ha creduto di anticipare la rescissione della convenzione colla Peninsulare per assicurarsi alcuni vantaggi, specialmente in rapporto alla linea della Cirenaica, la cui importanza non ha bisogno di essere dimostrata.

Crede che la questione degli interessi di Venezia non si debba rimpicciolire alle proporzioni di un'interpretazione dell'articolo 13 della legge del 1893; ciò che importa è di vedere se le convenzioni proposte migliorino o peggiorino le condizioni di Venezia.

Fa la storia delle trattative corse fra il Governo e la Peninsulare, la quale si rifiutava di continuare in una convenzione che essa giudicava per lei dannosa. Non si può attribuire l'insuccesso della convenzione, come ha fatto l'on. Tecchio, al rappresentante della Peninsulare in Venezia, o i alla peste nelle Indie; la verità è che i sacrifici sopportati dallo Stato erano assolutamente sproporzionati all'entità del commercio che si credeva favorire.

Colla convenzione proposta, il Governo crede di aver vincolata la Navigazione Generale in modo che essa non possa favorire altri porti in danno di quello di Venezia, come forse con ragione si rimproverava di fare alla Peninsulare.

Esaminando i singoli punti della convenzione, nota come al commercio da e per Venezia sia assicurato un tonnellaggio quasi quadruplo di quello di cui dispone attualmente, e come le condizioni del trasbordo a Porto-Said siano notevolmente migliorate.

Stipulata la convenzione, il Governo ha interposto i suoi buoni uffici presso la Navigazione Generale per averne altri vantaggi, ed è riuscito a mantenere la linea Venezia-Gallipoli; a far prolungare fino al Danubio con nove viaggi la linea Venezia-Costantinopoli; ed a far istituire il servizio cumulativo per l'istmo di Suez, oltre ad altre minori concessioni.

Paragona i noli attuali con quelli concordati con la Navigazione Generale, dimostrando come questi siano i più bassi che si potevano ottenere, e rappresentino inoltre un pareggiamento coi noli che si hanno per il porto di Genova.

Crede che molto si sia fatto per Venezia, ma non tutto le sue domande si sono potute accogliere, perchè avrebbero importato spese troppo sproporzionate ai vantaggi generali. Però il Governo si riserva a tempo opportuno di riprendere in esame le Convenzioni.

Dichiara che circa il porto di Bari prende impegno di dare ad esso gli approdi per tutte le linee contemplate nella Convenzione. Uguale impegno però non può prendere quanto al porto di Ancona.

Rileva come gli approdi di Bari e di Ancona abbiano per effetto di prolungare di due giorni il viaggio per le Indie.

Quanto al trasbordo a Porto Said nota come debba farsi per le merci provenienti da Venezia piuttosto che per quelle provenienti da Genova che rappresentano il sestuplo.

Prende impegno di studiare se non sia conveniente istituire quattro viaggi annuali diretti da Venezia alle Indie in corrispondenza alle epoche di maggior traffico.

Si riserva di rispondere in altra seduta agli altri oratori, e ringrazia gli onorevoli Di Sant'Onofrio e Sciacca della Scala delle loro patriottiche parole.

Conclude dicendo che confida nel patriottismo della Camera, la quale vorrà approvare senza distinzione di partiti questa legge così utile agli interessi del paese (Vivo approvazioni — Congratulazioni).

La seduta termina alle 12,25.

SEDUTA POMERIDIANA

Presidenza del Presidente COLOMBO.

La seduta comincia alle 14,35.

LUCIFERO, segretario, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri, che è approvato.

Interrogazioni.

VAGLIASINDI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e commercio, risponde ad una interrogazione del deputato De Felice-Giuffrida sull'esercizio della pesca fatta con la dinamite, che uccide una florida industria, nella parte orientale della Sicilia e specialmente sulla spiaggia di Catania.

Si unisce all'on. interrogante nel deplorare la pesca fatta con la dinamite. Riconosce però le difficoltà che si riscontrano per evitare questo grave danno.

Il Ministero ha dato sempre istruzioni perchè sia esercitata un'attiva vigilanza, ma riesce difficile agli agenti della forza pubblica sorprendere i contravventori. Aggiunge che avendo accertata la contravvenzione riesce non facile trascinare davanti il giudice la testimonianza.

Il Governo, se sarà secondato dai buoni cittadini, può sperare di ottenere effetti che valgano a diminuire i danni che si deplorano.

DE FELICE-GIUFFRIDA si augura che le premure cui ha accennato il sottosegretario di Stato varranno a sopprimere abusi che sono dannosissimi alla coltura del pesce.

Prega inoltre il Governo di vigilare affinchè non soltanto la pesca sia esercitata con la dinamite, ma che sia impedita la pesca del pesce appena nato.

CHIAPUSSO, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, risponde ad una interrogazione del deputato Calvi, che desidera conoscere «quali provvedimenti intenda prendere per impedire siano distrutte dal Po diverse frazioni di Pieve del Cairo ora minacciate in conseguenza di traverse costrutte in un canale del fiume, traverse che sin dal 31 gennaio 1899 il Genio civile di Alessandria e Pavia riconobbe eseguite in ramo ancora attivo, come pure per conoscere le ragioni per cui nonostante le opere stesse siano assolutamente vietate dall'articolo 168 della legge sulle opere pubbliche, contrariamente al preciso disposto di tale legge non ne fu sin qui ordinata la distruzione».

Ha chiesto e sollecitato informazioni; appena esse pervengano al Ministero saranno presi i provvedimenti necessarî.

CALVI non vorrebbe che al Comune di Pieve del Cairo fosse riserbata la stessa sorte toccata a quello di Gambiò che, nonostante le assicurazioni date dal Ministero, venne nel 1887 ingoiato dal Po ed insiste perchè vengano senz'altro rimosse le opere illegittimamente fatte nell'alveo del Po.

CHIAPUSSO, sottosegretario di Stato ai lavori pubblici, deplora che la Prefettura non abbia ancora risposto alle richieste del Ministero; ed assicura che provvederà con la maggiore sollecitudine.

FERRERO DI CAMBIANO, sottosegretario di Stato per le finanze, risponde ad una interrogazione del deputato A. Marescalchi, che desidera sapere «se intenda provvedere alla alienazione, conformemente alla legge, dei terreni dichiarati inservibili come fortificazioni nei dintorni di Bologna».

Dichiara che non si procederà che nei limiti e in conformità della legge.

MARESCALCHI ritiene che le trattative iniziate nel Comune di Bologna siano contrarie alla legge la quale impone l'asta pubblica.

BERTOLINI, sottosegretario di Stato per l'interno, risponde ad una interrogazione del deputato Cottafavi, che desidera apprendere «come intenda impedire che i Municipî e le Opere pie che collocano gli *Esposti* fuori della circoscrizione del loro territorio, dopo un quinquennio pretendano di non essere tenuti a sussidiarli col pretesto che hanno acquistato il domicilio di soccorso altrove».

Verrà provveduto col disegno di legge che sarà in breve presentato al Parlamento sulle spese di spedalità.

COTTAFAVI si dichiara soddisfatto.

Seguito della discussione per la conversione in legge del R. decreto 22 giugno 1899.

DEL BALZO CARLO. Le voci autorevoli che da varie parti sono sorte a chiedere che si ritorni allo Statuto gli danno un po' di speranza che la Camera sarà per approvare l'ordine del giorno col quale egli propone che non si passi alla discussione degli articoli.

Non occorrono infatti provvedimenti eccezionali in un paese in cui l'ordine non è turbato non ostante le provocazioni che vengono sovente dall'autorità di pubblica sicurezza.

L'oratore passa in rassegna le varie disposizioni del decreto per dimostrare ch'esse restringono enormemente le pubbliche libertà garantite dallo Statuto.

Se si vuol mutare lo Statuto, dice, lo si faccia lealmente e nei modi legali.

Confronta le disposizioni del decreto-legge coi diritti consacrati nella carta costituzionale dell'Inghilterra, lamentando che il Governo si ostini a chiedere l'annullamento di tutte le pubbliche libertà, invece di dare al popolo italiano quelle riforme economiche e tributarie di cui tutti riconoscono l'impellente bisogno, e che furono tante volte promesse nei discorsi della Corona (Approvazioni — Congratulazioni).

Presentazione d'un disegno di legge.

BOSELLI, ministro del tesoro, presenta il bilancio di assestamento per l'esercizio 1899-900.

Seguita la discussione del decreto pei provvedimenti politici.

SPIRITO FRANCESCO, nota che la questione del contenuto del decreto legge, che d'altronde fu già in massima approvato dalla Camera, è soverchiata dalla questione di forma. È contrario ad ogni esagerazione ed abuso: ma i decreti-legge in materia politica sono più giustificabili che in materia amministrativa (Commenti e denegazioni) perchè essi presuppongono una condizione di necessità e di pericolo (Rumori — Interruzioni).

Dopo quello per lo stato d'assedio a Genova nel 1849, parecchi e gravi decreti-legge di natura politica furono fatti dal Governo, e ad alcuno di essi votò contro: ad esempio a quelli che sostituivano i tribunali militari alla giurisdizione della magistratura ordinaria. Ma ci sono certi casi nei quali la *salus publica* può imporre al Governo di sospendere per un istante le leggi ordinarie (Rumori e approvazioni).

Nega alla magistratura il diritto di discutere i motivi politici che consigliano un decreto-legge, non potendosi consentire al potere giudiziario il diritto di giudicare gli atti del Parlamento e del Governo (Commenti).

Ricorda la genesi del decreto-legge, lamentando che l'on. Luzzatti Luigi si arrischiasse ieri a consigliare una crisi ministeriale o parlamentare contro la volontà della maggioranza, e dimenticasse che la riforma del regolamento fu invano escogitata e tentata. Non rimaneva, perciò, altra via che quella scelta dal Ministero.

Con la recente sentenza della Cassazione, si è inasprito (rumori e interruzioni) il dissidio che si era manifestato nella magistratura, poichè quel dissidio si è esteso alla Corte Suprema (Interruzioni).

Esaminando la sentenza della seconda e della prima sezione della Corte Suprema, osserva che la prima dichiarò inapplicabile, per avvenuta morte, il decreto mentre la seconda pronunziò esclusivamente in applicazione dell'articolo quinto del decreto stesso (Approvazioni, rumori).

Discutendo il fondamento della sentenza della prima sezione, rileva che la Corte confuse i progetti di legge coi decreti-legge (Approvazioni) ed avrebbe dovuto, in presenza d'una sentenza contraddittoria, provocare il giudizio delle sezioni riunite, e non cassare senza rinvio, perchè era, in ogni modo, applicabile al caso qualche altra disposizione di legge; per esempio l'articolo 3 di quella di pubblica sicurezza (Rumori ed interruzioni a Sinistra).

Nondimeno, data la condizione di cose creata dalla sentenza della prima sezione, il Governo adempiè al suo dovere di chiedere al Parlamento il suo supremo giudizio politico.

La minoranza si oppone coll'ostruzionismo, ed è suo diritto, acchè il giudizio venga: ma, a questo diritto, contrasta il diritto leso della maggioranza. (Vivissime interruzioni all'Estrema Sinistra).

Si augura perciò che tutti gli uomini d'ordine (interruzioni) si uniscano a combattere l'ostruzionismo, e a far discutere, sia pure migliorandola, la legge (Vive approvazioni).

ROSANO. Esordisce lodando il coraggio dell'on. Spirito, che è stato fin qui l'unico oratore che abbia difeso il decreto-legge, ma non crede che sia un buon argomento quello che egli ha addotto, degli altri 86 decreti-legge che lo hanno preceduto, perchè quelli non ledevano le leggi fondamentali dello Stato (Approvazioni).

L'on Spirito ha affermato che la Corte di Cassazione ha commesso un errore; ma egli per tal modo ha offeso quel principio della divisione dei poteri, che è base del regime costituzionale. Colla teoria dell'on. Spirito si verrebbe alla conclusione che le sentenze della Suprema Corte in tanto sono valide in quanto abbiano la sanzione del Parlamento (Bene!)

Nega che la Cassazione per mezzo della seconda sezione abbia riconosciuto la costituzionalità del decreto-legge, e tanto meno che si possa parlare di contraddizione fra i pronunciati delle due sezioni.

Crede che il decreto-legge non abbia raggiunto il suo vero scopo, che era quello di mettere da parte l'ostruzionismo; questo non si potrà debellare che da un Governo che sia rispettoso della legge e della costituzione (Bene).

Per giustificare l'applicabilità del decreto-legge, si è dovuto arrivare all'assurdo di dare la figura del reato di assembramento, contemplato dall'articolo 3, al fatto del Castellazzi e di un suo amico che si recano al cimitero a deporre una corona (Bene! a sinistra).

Se si volevano veramente combattere le cause di malessere sociale, rivelatesi nei fatti di maggio, bisognava proporre al Parlamento seri provvedimenti economici, non attentare ai diritti garantiti dallo statuto, lacerando così il patto solenne interceduto fra sovrano e popolo. (Vive approvazioni a sinistra — Congratulazioni).

APRILE. Premesso che non potrà dare il voto favorevole ai provvedimenti politici, pur non essendo avversario del presente gabinetto, che ha fatto molte cose buone per il paese, si dichiara seriamente contrario a codificare ciò che si attiene al diritto di riunione, volendo egli che al Governo si lasci libertà d'azione sotto la garanzia della responsabilità ministeriale.

Non può poi accettare le disposizioni relative ai servizi pubblici, nelle quali ravvisa una tutela accordata in ogni caso dallo Stato all'affarismo ed al capitale, di fronte alle ragioni molto volte legittime del lavoro.

È parimente contrario al divieto che si vuol fare della pubblicazione dei resoconti nei processi di diffamazione, essendo la pubblicità un complemento necessario di difesa a favore del querelante, ed anche un freno pei magistrati.

Non comprende come, data la natura di reato d'azione privata che ha la diffamazione, si possa continuare a procedere per azione pubblica quando sia intervenuta la ritrattazione. È questo un ibridismo legale che non si può accettare.

Esaminando la portata costituzionale del decreto-legge, l'oratore domanda quale freno o limite potrà d'ora innanzi trattenere il Governo dal modificare per decreto le leggi organiche dello Stato, a cominciare dalla legge elettorale.

Che il decreto sia illegale è stato riconosciuto dallo stesso

Governo; onde esso dovrebbe contentarsi della sanatoria che la Camera già gli ha dato. Il rispetto alla magistratura imponeva al Ministero, come unica soluzione legittima, l'obbligo di ritirare il decreto.

Dopo aver rilevato come l'ostruzionismo sia approvato da una minoranza del paese, credo che esso non possa giustificare la violazione della legge per parte del Governo, che è forte in ragione diretta del suo rispetto alla legalità (Bene a Sinistra).

Si meraviglia che il giurista eminente che è a fianco del presidente del Consiglio non lo abbia trattenuto dal passo falso che egli ha commesso, ostinandosi a far approvare il decreto-legge.

Conclude esortando il presidente del Consiglio a ravvedersi, salvando le ragioni della legge e delle libertà costituzionali (Bene a Sinistra).

DE NICOLÒ. Come rappresentante di un collegio meridionale, deve protestare contro l'affermazione che le provincie del mezzogiorno siano indifferenti alle questioni di libertà; è questo un pregiudizio che bisogna combattere perchè acuisce gli antagonismi regionali (Bene).

Esaminando poi i provvedimenti, nega che essi siano giustificati da ragioni di suprema necessità sociale, e ad ogni modo non può ammettere che una sospensione temporanea delle franchigie costituzionali.

A dimostrare a quali eccessi od arbitrî possa portare l'applicazione del decreto-legge, cita il caso di divieto fatto a Bari di un'adunanza che aveva per scopo di discutere del servizio dell'illuminazione elettrica (Ilarità).

Non ammette nel Governo la facoltà di sindacare i giudicati della Corte di Cassazione, ai quali esso anzi dovrebbe per il primo portare ossequio.

Conclude dicendo che col ritirare i provvedimenti, il Governo farà opera altamente patriottica, e mostrerà d'inspirarsi ai veri interessi morali ed economici del paese, i quali, dagli uomini del suo partito, sono stati sempre difesi col programma: per la libertà o con la libertà (Approvazioni. Applausi a Sinistra).

VISCHI nota che lo stesso fatto che un solo oratore è iscritto a favore dimostra come non sia possibile sostenere la costituzionalità del decreto-legge. Esso offende lo Statuto; epperò non può trovar difensori.

Ricorda a questo proposito l'opinione espressa nello scorso giugno dall'attuale Presidente della Camera.

Afferma che nessuna preoccupazione parlamentare deve influire sul voto della Camera. Non crede assolutamente che il Ministero voglia proporre alla Corona lo scioglimento della Camera in una questione statutaria.

Il merito dei provvedimenti politici è ormai una questione affatto secondaria: la questione ormai è più alta, ed è quest'one di costituzionalità. Se possono fino ad un certo punto ammettersi i decreti-legge in materia finanziario-amministrativa per casi di urgenza, e perfino i decreti proclamanti gli stati di assedio; non potrà mai ammettersi che, senza alcuna ragione di urgenza, si usurpi con un decreto reale la competenza del potere legislativo.

In sostanza si volle soltanto modificare con decreto il regolamento della Camera, limitando il diritto di discussione.

Esamina la sentenza della Cassazione, che dichiarò caducato il decreto-legge, e nota che grave è la responsabilità del Governo che nel frattempo vi aveva dato applicazione.

Ritiene che ora incombe al Governo un preciso dovere. Ed all'uopo presenta il seguente ordine del giorno:

« La Camera, considerando che il Regio decreto 22 giugno 1899, n. 227, applicato arbitrariamente per ben sette mesi, quantunque *già caducato*, ha dato luogo a sentenze di condanne oramai non denunciabili alla Corte di cassazione; e, riconoscendo che è doverosa una pronta riparazione; invita il Governo a proporre un decreto di larga amnistia; e passa all'ordine del giorno ».

Termina ricordando all'on. Pelloux il suo giuramento di soldato, di senatore e di ministro, ed esortandolo a ritornare sulla via della legalità (Bene! a Sinistra).

Interrogazioni e interpellanze.

ZAPPI, segretario, ne dà lettura.

« Chieggo interrogare S. E. il ministro dei lavori pubblici e delle poste e telegrafi per sapere se intendono rendere meno onerosa per le piccole distanze la nuova tariffa per i pacchi ferroviari.

« Mancini ».

« Il sottoscritto chiede interrogare il ministro d'agricoltura per sapere quanto ci sia di vero nella notizia della scoperta di depositi di guano nell'Eritrea.

« Mancini ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro delle finanze per sapere con quale giustizia si siano rifiutati gli sgravi ai proprietari colpiti dai danni della *mosca olearia* nel compartimento ex pontificio.

« Mancini ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno per sapere se approvi l'operato del Prefetto di Udine nei riguardi del Sindaco di San Daniele del Friuli ».

« Riccardo Luzzatto — Girardini ».

« Il sottoscritto interroga i ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici per sentire da loro esplicitamente dichiarare, in linea giuridica il primo, e tecnica il secondo, se sia lecito eseguire lavori al solo scopo di garantire il libero esercizio di una ferrovia, quando i medesimi lavori mettono a certo allagamento in casi di piene fluviali una intera città, come accade dei lavori che si eseguono nella Valle del Potenza per garantire un tratto della ferrovia che quella Valle lambisce, rispetto alla città di Porto Recanati (Marche).

« Domenico Valeri ».

« Interrogo il ministro dei lavori pubblici sul trattamento che la Società per le ferrovie sicule infligge ai ferrovieri, sia imponendo ai macchinisti, dove mancano gl'impiegati visitatori, il dovere di visitare il materiale di tutto il treno, sia imponendo multe esagerate e violenze continue agli altri impiegati.

« De Felice-Giuffrida ».

« Interrogo il ministro d'agricoltura, industria e commercio sui criteri seguiti nell'ammissione delle opere d'arte e delle associazioni di previdenza e d'istruzione all'esposizione universale di Parigi.

« De Felice-Giuffrida ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Ministro delle Finanze per sapere se è vero che il R. Ispettorato catastale, in onta ad ogni principio di giustizia e di equità e con evidente offesa alla legge ed agl'interessi dei contribuenti, abbia dato istruzioni alle Giunte Provinciali in Sicilia di non tener conto dello stato fillosserico dei vigneti; — o se sia negl'intendimenti dell'on. Ministro di provvedere conformemente al voto indirizzatogli dalla Deputazione Provinciale di Palermo, perchè, come si è fatto sin'ora, non si qualifichino fra i vigneti, le zone di terra nelle quali esiste la fillossera.

« Rossi Enrico ».

« Il sottoscritto desidera sapere dal Ministro delle Finanze se intenda disporre che in alcune regioni Emiliane sia distribuita una migliore qualità di sale.

« Lazzeri ».

« I sottoscritti, tenuto conto dell'amicizia che unisce l'Italia alla grande nazione Inglese; in seguito alla di lei recente vittoria, ammirando l'eroico valore del popolo boero combattente per la propria libertà e indipendenza, chiedono di interrogare l'on. Ministro degli Esteri se intende di pronunciare una parola di pace fra i due belligeranti.

« G. B. Bosdari, Mirabelli, Carlo Del Balzo, Chiesi, Pantano, Riccardo Luzzatti ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dell'interno sui motivi del decreto di scioglimento del Consiglio Comunale di Arezzo.

« Soveri ».

La seduta termina alle 18.40.
Domani seduta alle 1 1[2.

NOTIZIE PARLAMENTARI

Ordine del giorno
degli Uffici convocati alle ore 11 di domani giovedì 1° marzo 1900.

Ammissione alla lettura di una proposta di legge d'iniziativa dei deputati Calvi, Borsarelli ed altri.

Esame dei disegni di legge:

Nuova proroga dei tribunali misti in Europa (173).

Autorizzazione della spesa di lire 300,000 per la costruzione di un'Aula provvisoria per la Camera dei deputati nella piazzetta della Missione (175).

Leva militare della classe 1880 (176).

Esame della proposta d'inchiesta sulle condizioni sociali, politiche, amministrative di Napoli e Palermo nei rapporti della mafia e della camorra (143)

Convocazioni per domani giovedì 1° marzo 1900.

Alle ore 10 — La Commissione per l'esame del disegno di legge: « Istituzione delle sezioni di Pretura » (163);

alle ore 10 1[2 — La Commissione per l'esame del disegno di legge: « Pagamento al Demanio dei capitali d'affrancamento degli oneri gravanti i territori di Castelnuovo della Daunia e Casalvecchio di Puglia » (169);

alle ore 14. — La Commissione che deve esaminare la proposta di legge d'iniziativa degli onorevoli Galletti e Caetani Onorato per la continuità dell'aggregazione delle frazioni di Alteta e Cerreto al Comune di Montegiorgio (138);

alle ore 14 1[2 — La Giunta generale del Bilancio;

alle ore 15 — La Commissione per l'esame del disegno di legge: « Esecuzione del quarto censimento generale della popolazione » (66).

DIARIO ESTERO

La resa del generale boero Cronje fa le spese di tutta la stampa europea ed americana.

I giornali inglesi, facendo larga parte al giubilo della cittadinanza, rilevano con simpatico linguaggio la tenacia ed il valore di cui diedero prova Cronje e le sue truppe. Perfino alcuni tra i giornali più boerofobi ammettono che su Cronje, come generale e come patriota, non pesa la più piccola macchia. Tutti concordano nel ritenere che gli deve essere concesso largamente il tributo d'ammirazione che merita la sua eroica difesa.

La *Westminster Gazette* esprime la propria soddisfazione, dicendo che la resa di Cronje ha risparmiato l'ultima lotta disperata che avrebbe esposto le sue truppe alla distruzione.

Sarebbe stato un macello che avrebbe fatto rabbrividire d'orrore l'umanità. Il giornale aggiunge che, a malgrado di questo successo delle truppe inglesi, non si deve illudersi nella speranza che la guerra abbia a terminare fra breve.

Il *Temps* di Parigi dice:

« L'ammirabile difesa di Cronje strappò un grido d'ammirazione anche ai suoi nemici. La notizia della sua cattura riescirà penosa a coloro che seguivano con interesse la lotta disperata del piccolo popolo, che vuole conservare la propria indipendenza. Ma costoro non saranno così ciechi per rifiutare all'esercito inglese, a lord Roberts, a Kitchener, alle loro truppe, al popolo inglese il giusto tributo di omaggio che merita sempre il coraggio nelle avversità e la volontà di vincere, che genera le vittorie ».

A sua volta il *Journal des Débats* scrive: « Questo fatto d'armi, evidentemente è di una considerevole importanza ed assicura agli Inglesi l'entrata in Bloemfontein ed il possesso d'una parte dell'Orange; di più, pone in una difficile posizione le truppe boere operanti nel Centro, le quali, dopo aver sloggiato gli Inglesi da Rensburg si sforzavano di giungere a De Aar Junction ed alla ferrovia del Capo, allo scopo d'impedire le comunicazioni di lord Roberts ed il vettovagliamento delle sue truppe. Ma si deve pur ritenere che la perdita dei 4000 uomini del generale Cronje scoraggerà il presidente Krüger e chiuderà la campagna? Ne saremmo molto sorpresi ».

Il *Berliner Tageblatt* osserva che, per ora, sarebbe prematuro un giudizio sulla portata e sulle conseguenze dell'avvenimento. « Quel ch'è certo — scrive — è che la resistenza eroica del generale boero passerà alla storia ». La *National Zeitung* dice: « Dopo questa capitolazione, sorge spontanea la domanda se non sia verosimile che i Boeri orangiani separino la loro causa da quella dei transwaaliani. Se l'Inghilterra offrisse loro delle condizioni accettabili, è probabile che l'idea troverebbe molti aderenti. Ma siccome è da attendersi che l'Inghilterra faccia sentire fino da ora le sue velleità d'annessione, è verosimile che lo Stato libero d'Orange non intenda ancora di piegarsi. Ad ogni modo la sorte di Cronje è degna di sincera commiserazione ».

La *Vossische Zeitung* scrive che il successo di lord Roberts ha non solo salvato l'egemonia dell'Inghilterra nell'Africa meridionale, ma ha pure risollevato il prestigio mondiale dell'Impero. Questo successo contribuirà a rendere gli Inglesi più simpatici agli occhi degli altri popoli.

Le *Berliner Neueste Nachrichten* scrivono: « La notizia della capitolazione di Cronje verrà appresa in tutto il mondo civile, eccettuata l'Inghilterra, come una triste nuova. Come già accadde nella guerra ispano-americana, sembra che l'azione dell'artiglieria sia stata anche questa volta decisiva, e da ciò gli eserciti europei possono trarre un utile ammaestramento ».

L'*Agenzia telegrafica russa*, nel suo bollettino d'ieri, dice che la notizia del disastro, subìto dal generale boero Cronje, ha provocato un profondo dolore nell'intera popolazione russa.

Tutti i giornali di Pietroburgo pubblicano articoli contro l'Inghilterra. I principali di essi dicono esser giunto il momento di un intervento: la Potenza che farà il primo passo si coprirà di gloria imperitura.

Un giornale dice che è merito dei Boeri aver distrutto il fantasma dell'invincibilità degli Inglesi.

***

Oltre questo riassunto dei pareri dei principali giornali dei varî paesi, sull'avvenimento del giorno, pubblichiamo ancora il seguente dispaccio che il *Piccolo* ha da Bruxelles:

« La legazione del Transwaal afferma che, a malgrado della capitolazione di Cronje, è fuori di dubbio che la guerra continuerà, essendo i Boeri risoluti ad opporre la più accanita resistenza, se gli Inglesi non offriranno alle due Repubbliche una pace onorevole. La legazione aggiunge che dinanzi a Bloemfontein gli Inglesi non troveranno seria resistenza.

« Il generalissimo Joubert ha fatto occupare formidabili posizioni sul fiume Waal, che verranno difese dai Boeri fino all'ultimo uomo. Là si decideranno le sorti della guerra ».

* * *

La delegazione del Governo insurrezionale delle isole Filippine a Parigi comunica al *Temps* il seguente dispaccio:

« Una colonna americana è stata completamente sconfitta a S. Thomas (Batangas) da una colonna filippina comandata dal generale Malvas. I Filippini hanno fatto 49 prigionieri, dei quali parecchi sono ufficiali, compreso il comandante della colonna americana; si sono pure impadroniti di 100 cavalli, di un gran numero di fucili e di tutte le munizioni e viveri.

« L'esercito filippino è sempre più dominato dallo spirito d'indipendenza, e risoluto a combattere fino all'ultima estremità. Si può dire che la guerra sia realmente incominciata e che il generale Aguinaldo ha diviso il suo esercito per intraprendere una campagna di guerriglie, sistema che dà i più felici risultati per la causa dell'indipendenza ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA

Servizi delle RR. Case. — Il servizio di Corte per il corrente mese di marzo, è stato così stabilito:

Casa militare. — Prima quindicina: Maggior generale Canera di Salasco; nella seconda: contrammiraglio De Libero, aiutanti generali di servizio.

Aiutanti di campo - prima decade: maggiore Todino; seconda: tenente colonnello Zoppi; ultima decade: capitano di fregata Garelli.

Casa civile: di servizio, marchese Borea d'Olmo, mastro di cerimonie; di sottoservizio, conte Premoli.

Casa di S. M. la Regina: di servizio, principessa Pallavicini, dama d'onore; marchese Capranica Del Grillo, gentiluomo.

Popolazione di Roma. — L'ufficio di statistica municipale ha pubblicato il movimento demografico verificatosi in Roma nello scorso mese di gennaio.

Esso dà le seguenti cifre. Popolazione stabile 473,535. Guarnigione 10,123. Fluttuante 28,765; cittadina 476,205, rurale 36 218. Totale 512,423. Nascite legittime m. 517, f. 515; illegittime m. 105, f. 107. Totale nati 1244. Matrimoni 193. Immigrazioni m. 510, f. 476. Emigrazioni m. 126, f 125. Morti m. 605, f. 527. Totale 1132.

Accademia dei Lincei. — La classe di scienze fisiche, matematiche e naturali terrà seduta il 4 marzo 1900, alle ore 14, nella residenza dell'Accademia, palazzo già Corsini, via della Lungara.

Banca commerciale. — L'*Agenzia Stefani* ha da Milano, 27:

« Il Consiglio d'amministrazione della *Banca Commerciale Italiana*, nella seduta odierna, ha deliberato di proporre all'Assemblea degli azionisti, fissata al 29 marzo, il dividendo di L. 42,50 per azione sul capitale di 30 milioni di lire, mentre le nuove azioni, emesse per 10 milioni durante il 1899, parteciperanno agli utili dal primo 1900 ».

Ferrovia Arona-Domodossola. — L'*Agenzia Stefani* ha da Milano, 28:

« Il Consiglio Provinciale, nell'odierna seduta, ha incaricato all'unanimità la Deputazione di chiedere al Governo la concessione, la costruzione e l'esercizio della nuova linea ferroviaria Arona-Domodossola col sussidio chilometrico di 5000 franchi, per 70 anni, e la facoltà di cedere la concessione a società benevisa.

Congresso degli ordini sanitari. — L'inaugurazione di questo Congresso, di cui è presidente onorario S. E. l'on. Baccelli e presidente effettivo l'on senatore Durante, avrà luogo in Napoli il 22 marzo.

Il traforo del Sempione. — È stato pubblicato il quinto rapporto trimestrale intorno allo stato ed all'andamento dei lavori pel traforo del Sempione.

Al 31 dicembre 1899 c'era un totale di 3866 metri di tunnel scavato nella galleria d'avanzamento e 3163 nella galleria parallela.

Quanto al materiale attraversato, dal lato nord si trovò sempre calcare schistoso, ricco di sericite e con venature e filoni di quarzo bianco, seguenti una direzione quasi verticale trasversalmente all'asse del tunnel.

La temperatura della roccia si abbassa rapidamente per effetto della ventilazione. Alla distanza di 200 metri dall'apertura, ad 1 m. e 50 di profondità, essa è diminuita, nello spazio di quattro o cinque giorni, di circa 1 grado centigrado.

Dopo una completa siccità al principio del trimestre, si ebbero, alla metà di dicembre, piccole infiltrazioni d'acqua alla temperatura di 21 gradi circa. Dal lato sud si attraversò gneis d'antigorio schistoso, con poca mica, in strati aventi una inclinazione di 20 gradi circa da sud ad ovest.

Anche dal lato sud si è notato nella roccia un abbassamento di temperatura di circa 2 gradi in 18 giorni; infiltrazione d'acqua quasi nulla.

Ecco ora qualche dettaglio delle opere sussidiarie, fuori tunnel. Nel lato nord non si cominciarono nuove costruzioni durante il trimestre; il 13 dicembre vennero aperti i bagni e gli essiccatoi; i bagni contengono 32 cabine, due a doccia e una a bagno pei sorveglianti e gli ingegneri. L'ospedale venne aperto il 16 novembre; contiene 4 letti, che potranno essere portati a 40 in caso di bisogno.

Pubblicazioni ufficiali. — Ministero delle finanze: Direzione generale delle gabelle. — *Statistica del commercio speciale d'importazione e d'esportazione*, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1899 — Roma, tipografia Elzeviriana.

Servizio dei pacchi postali. — Essendosi verificate frequenti manomissioni nei pacchi postali, il Ministero delle poste ha diramato opportune disposizioni al riguardo, disponendo che gli uffici postali non accettino quei pacchi che non siano confezionati secondo le prescrizioni regolamentari.

Marina militare. — La Regia nave *Etruria* è giunta a Port of Spain.

La Regia nave *Calabria* è partita da Acapulco per il Giappone.

Le Regie navi *Elba* e *Liguria* sono giunte a Nagasaki, e la Regia nave *Colombo* è giunta a Buenos-Ayres.

L'ammiraglio Frigerio, colla data del 1° aprile, assumerà la carica di capo dell'ufficio di Stato maggiore al Ministero della marina.

L'ammiraglio Candiani, imbarcherà il 1° aprile sulla Regia nave *Fieramosca*, essendo destinato al comando della divisione navale all'estero.

Marina mercantile. — Ieri il piroscafo *Washington*, della N. G. I., proseguì dal Las Palmas per Genova.

Stamane il piroscafo *Città di Milano* è partito da Montevideo diretto a Genova.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LONDRA, 28 febbraio. — Il *Times* pubblica un articolo nel quale, a proposito della riunione tenuta dai cattolici iersera, esprime rammarico che il Cardinale Rampolla non abbia parlato in modo più categorico, e dice che il Vaticano non può sfuggire alla responsabilità per la linea di condotta tenuta dall'*Osservatore Romano* al principio della guerra nell'Africa Meridionale.

LONDRA, 28 — Il generale Redvers Buller telegrafa che si è impadronito ieri, d'assalto, di Pieter's Hill e che ha preso inoltre la principale posizione del nemico, mediante una magnifica azione delle truppe, facendo sessanta prigionieri.

CARACAS, 28. — Durante una festa carnevalesca è stato commesso un attentato contro la vita del generale Castro. L'attentato però è fallito.

La popolazione è indignata.

LONDRA, 28. — Il generale Redvers Buller telegrafa che il nemico si è disperso in tutte le direzioni. Sembra però che una forza considerevole resti ancora sul monte Bulwana ed alle sue falde.

Il generale Redvers Buller spera che le perdite subite dalle sue truppe sieno poco rilevanti.

LONDRA, 1° marzo — Il Ministro della guerra pubblica il seguente dispaccio del maresciallo Lord Roberts in data di Paardeberg, 28 febbraio, ore 11,55 ant.

Il comandante Clements rioccupò ieri Rensburg.

Il generale Cronje è partito ieri colla sua famiglia.

Gli altri prigionieri furono pure fatti partire. Le loro donne e i loro fanciulli vennero rinviati alle proprie case.

LONDRA, 1. — I giornali annunziano che il totale delle perdite inglesi nell'attuale campagna dell'Africa del Sud ascende finora a 12834 uomini.

LONDRA, 1. — 2500 uomini di truppe regolari si sono imbarcati, ieri, diretti nell'Africa Meridionale.

LONDRA, 1. — Il *Daily Telegraph* ha da Colenso, in data del 26 febbraio: 4000 Boeri lasciarono Ladysmith, diretti a Dundee.

Il *Morning Leader* dice che Ladysmith si trova alla vigilia di capitolare.

Il *Morning Post* ha da Colenso, in data del 27 febbraio: 10,000 Boeri, con sette cannoni, operano contro le truppe del generale Redvers Buller.

La maggior parte dei giornali ritengono che l'occupazione di Pretoria da parte degl'Inglesi debba precedere le trattative di pace.

LONCRA, 1, ore 10,25 (consegnato a Roma alle ore 14,10). — Il Ministero della guerra ha ricevuto un dispaccio dal generale Redvers Buller, il quale annunzia che lord Dundonald, comandante della cavalleria, entrò in Ladysmith ieri sera.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 28 febbraio 1900

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri . . . . 50,60.

Barometro a mezzodì	753,7
Umidità relativa a mezzodì	63.
Vento a mezzodì	SW debole.
Cielo	nuvoloso.
Termometro centigrado	Massimo 15°,7. Minimo 8°4.
Pioggia in 24 ore	mm. 1.1.

Li 28 febbraio 1900.

In Europa pressione massima a 776 sulla penisola Iberica e sull'Algeria: minima a 745 sul Baltico.

In Italia nelle 24 ore: barometro ulteriormente disceso ovunque intorno a 2 mm.; temperatura generalmente abbassata; pioggie su quasi tutta la penisola, tranne che al NW e all'estremo S; qualche temporale sulle Marche.

Stamane: cielo sereno al NW, vario sul versante Adriatico e su quello medio Tirrenico, nuvoloso altrove; venti predominanti freschi intorno ponente; mare mosso od agitato sull'alto e medio Tirreno.

Barometro: quasi livellato intorno a 759 su tutta l'Italia superiore; massimo a 761 sulla Sicilia.

Probabilità: venti moderati intorno a ponente; cielo nuvoloso con qualche pioggia, specialmente sull'Italia superiore; tendenze a diminuire; mare Tirreno mosso od alquanto agitato.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

ROMA, 28 febbraio 1900

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio	3/4 coperto	calmo	17 1	7 9
Genova	coperto	legg. mosso	14 3	10 8
Massa e Carrara	coperto	mosso	14 0	9 0
Cuneo	sereno	—	8 5	2 0
Torino	sereno	—	10 8	3 7
Alessandria	—	—	—	—
Novara	sereno	—	11 1	4 0
Domodossola	sereno	—	12 2	0 5
Pavia	nebbioso	—	10 9	1 0
Milano	sereno	—	10 6	3 2
Sondrio	sereno	—	10 4	4 2
Bergamo	sereno	—	8 5	5 0
Brescia	sereno	—	10 0	4 4
Cremona	nebbioso	—	9 5	4 0
Mantova	nebbioso	—	10 6	3 6
Verona	sereno	—	11 2	3 1
Belluno	3/4 coperto	—	10 0	3 1
Udine	coperto	—	13 3	6 6
Treviso	nebbioso	—	12 6	4 2
Venezia	nebbioso	calmo	12 3	5 9
Padova	nebbioso	—	11 4	6 1
Rovigo	coperto	—	14 5	5 0
Piacenza	1/4 coperto	—	9 9	3 4
Parma	3/4 coperto	—	10 5	4 5
Reggio nell'Emil.	sereno	—	10 8	5 0
Modena	1/4 coperto	—	10 2	4 1
Ferrara	sereno	—	13 5	5 2
Bologna	sereno	—	10 4	4 8
Ravenna	sereno	—	14 8	1 [illegible]
Forlì	1/2 coperto	—	13 2	5 0
Pesaro	sereno	calmo	17 6	5 5
Ancona	1/2 ooperto	calmo	16 3	7 8
Urbino	sereno	—	13 3	4 9
Macerata	1/4 coperto	—	16 9	7 8
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	coperto	—	14 2	6 4
Camerino	3/4 coperto	—	12 8	5 0
Lucca	coperto	—	16 3	8 9
Pisa	1/2 coperto	—	18 3	8 6
Livorno	3/4 coperto	mosso	16 0	10 5
Firenze	3/4 coperto	—	15 6	7 6
Arezzo	coperto	—	16 4	7 3
Siena	1/2 coperto	—	15 8	7 8
Grosseto	—	—	—	—
Roma	1/4 coperto	—	15 6	8 4
Teramo	sereno	—	16 2	8 0
Chieti	sereno	—	17 0	4 0
Aquila	1/4 coperto	—	12 2	3 6
Agnone	sereno	—	12 3	4 1
Foggia	3/4 coperto	—	17 3	10 1
Bari	3/4 coperto	calmo	17 2	8 4
Lecce	sereno	—	16 3	9 7
Caserta	sereno	—	16 1	7 8
Napoli	sereno	calmo	14 5	8 6
Benevento	1/4 coperto	—	16 6	6 0
Avellino	1/4 coperto	—	14 8	5 3
Caggiano	nebbioso	—	11 8	3 7
Potenza	coperto	—	10 5	3 7
Cosenza	1/4 coperto	—	12 0	8 0
Tiriolo	3/4 coperto	—	13 2	4 0
Reggio Calabria	coperto	legg. mosso	19 4	13 4
Trapani	3/4 coperto	legg. mosso	17 8	12 3
Palermo	coperto	calmo	19 7	6 4
Porto Empedocle	1/4 coperto	calmo	17 5	12 5
Caltanissetta	1/2 coperto	—	17 0	7 6
Messina	3/4 coperto	legg. mosso	17 9	12 2
Catania	coperto	calmo	17 3	10 7
Siracusa	caligine	calmo	18 4	11 4
Cagliari	1/2 coperto	legg. mosso	18 0	10 5
Sassari	coperto	—	15 7	8 2

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini — Tipografia delle Mantellate — TUMINO RAFFAELE, *Gerente responsabile*